

INFORMAZIONI SUL SISTEMA EDUCATIVO

a cura di don Bruno Bordignon

Edizione n. 31 del 18 settembre 2023

INDICE

- 1222/23 *Revisione del voto in condotta, pugno di ferro del Governo: lunedì arriva la stretta sui bulli. Le ultime notizie*
- 1223/23 *Elezioni organi collegiali, indicazioni alle scuole per il rinnovo. Circolare Ministero [PDF]*
- 1224/23 *Docenti e studenti nei corsi serali: gli allievi lavoratori e la Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale. “I diritti e i doveri dello studente iscritti”*
- 1225/23 *Programma nazionale Scuola e competenze 2021-2027: è online il nuovo sito.*
- 1226/23 *Ritorno in classe: mascherine, tutela dei fragili e sistemi di ventilazione per ridurre rischio contagi. Istruzione e Salute a confronto: “Mai più Dad”*
- 1227/23 *Il ruolo degli assistenti tecnici di informatica, figura fondamentale nella scuola*
- 1228/23 *Sperimentazione studente-atleta: adesione al progetto dal 25 settembre al 30 novembre. Nota*
- 1229/23 *L'uso precoce di smartphone riduce l'apprendimento degli studenti più esposti agli schermi da bambini*
- 1230/23 *Contratti individuali di lavoro*
- 1231/23 *Licenziamento per inidoneità fisica, incapacità didattica o scarso rendimento: precisiamone caratteristiche e differenze con le parole della Cassazione*
- 1232/23 *Scuola, Ocse: «Investimenti ancora bassi, insegnanti sottopagati e troppo anziani»*
- 1233/23 *Il 69% degli italiani ritiene scuola carente per lingue straniere e qualità degli insegnanti. Sondaggio Quorum/YouTrend*
- 1234/23 *Figlio promosso, genitori fanno ricorso al Tar per chiedere bocciatura: il caso a Trento*
- 1235/23 *Lotta alla dispersione: arresti per chi non manda i figli a scuola, preoccupazioni tra gli “homeschooler”. Facciamo chiarezza*
- 1236/23 *Carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola: dalla definizione di obbligo scolastico alla privacy, il decreto legge non basta*
- 1237/23 *Sigarette elettroniche a scuola, possono essere “svapate”? Studentessa sospesa ricorre in tribunale. Ecco cosa hanno detto i giudici*
- 1238/23 *Maturità 2023: 11 studenti dovevano ripetere esame, genitori fanno ricorso al Tar e viene accolto. Tutto fermo in attesa della Camera di Consiglio*
- 1239/23 *Aggredisce compagno di scuola, espulso ed escluso dagli scrutini. Genitori fanno ricorso, ecco cosa hanno detto i giudici*
- 1240/23 *La maestra picchia i bimbi, mamma 007 la incastra*
- 1241/23 *Consiglio dei Ministri: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile; Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese*
- 1242/23 *“Lavorare in sicurezza”, una Unità di Apprendimento per insegnare l'importanza della sicurezza e salute a lavoro e a scuola. Per la secondaria di II grado*
- 1243/23 *PEI senza indicazione delle ore di sostegno?*
- 1244/23 *Attività alternative alla religione cattolica: come nominare i docenti e pagare le ore. Indicazioni*
- 1245/23 *Scuola, quali spese si possono detrarre*
- 1246/23 *Scuola, dal Ministero via libera alle paritarie per spazi aggiuntivi*
- 1247/23 *Materne paritarie: nel Veneziano un servizio per 11mila bambini*
- 1248/23 *Il nuovo anno scolastico all'avvio*

1249/23 *ANINSEI condivide la posizione di Confindustria*

1250/23 *La scuola paritaria ci salva dal monopolio educativo tipico dei regimi totalitari*

1251/23 Percorsi abilitanti: 30, 36 o 60 CFU. Come funziona e cosa cambia con il Decreto PA bis

1252/23 *Dal MIM*

TESTO

1222/23 Revisione del voto in condotta, pugno di ferro del governo: lunedì arriva la stretta sui bulli. Le ultime notizie

di redazione

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l'introduzione di misure rigide per coloro che manifestano comportamenti inappropriati a scuola.

Lunedì 18 settembre, verrà discussa la riforma del voto in condotta e dell'istruzione tecnico professionale, mirando a una formazione più moderna e compatibile con le esigenze del mercato del lavoro.

Una settimana dopo, lunedì 25 settembre, un altro passo importante verrà fatto grazie all'intervento del deputato della Lega, Rossano Sasso. L'ex sottosegretario all'Istruzione ha annunciato che sbarcherà in Aula, a Montecitorio, un progetto di legge che inasprirà le pene per coloro che mostrano comportamenti violenti nei confronti dei docenti e dei compagni di classe. La riforma prevede che il voto in condotta abbia un peso significativo nella valutazione generale dello studente, influenzando anche i crediti per l'Esame di Stato.

Ulteriori dettagli della riforma includono l'introduzione di criteri rigidi per l'assegnazione del voto in condotta. Un voto di 5 potrà essere assegnato a fronte di gravi e reiterate violazioni del Regolamento di Istituto. Con un 6, gli studenti delle scuole superiori accumuleranno un debito in Educazione Civica, che dovrà essere poi sanato con un esame a settembre. **Per quanto riguarda le sospensioni, queste prevedono ora un approccio educativo: lezioni aggiuntive per sospensioni minori e attività di cittadinanza solidale per quelle più gravi.**

La proposta di legge di Sasso punta a un cambiamento profondo, proponendo un incremento di un terzo delle pene esistenti per chi aggredisce un insegnante. Un messaggio forte che sottolinea il valore e il rispetto dovuto agli educatori.

LE LINEE GUIDA

Nel frattempo, sono state elaborate delle linee guida apposite che consiste in 3 direttrici fondamentali.

Fra i punti salienti di tali linee guida si rammenta che:

- il voto assegnato per la condotta è riferito a tutto l'anno scolastico e che nella valutazione dovrà essere dato particolare rilievo a eventuali atti violenti o di aggressione nei confronti degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e degli studenti.
- Nelle scuole secondarie di I grado si ripristina la valutazione del comportamento, che sarà espressa in decimi e farà media, modificando così la riforma del 2017.
- La valutazione del comportamento inciderà sui crediti per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado.
- Si ritiene che la misura della sospensione, intesa come semplice allontanamento dalla scuola, sia del tutto inefficace e, anzi, possa generare conseguenze negative sullo studente. Si prevede pertanto che la sospensione fino a 2 giorni dalle lezioni in classe comporti più scuola, più impegno e più studio. Lo studente sospeso sarà coinvolto in attività scolastiche – assegnate dal consiglio di classe – di riflessione e di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento.
- Qualora la sospensione superi i 2 giorni, lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. La convenzione conterrà le opportune coperture assicurative.
- Nel caso di sospensione superiore ai 2 giorni, se verrà ritenuto opportuno dal consiglio di classe, l'attività di cittadinanza solidale potrà proseguire oltre la durata della sospensione, e

dunque anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità

Leggi anche

- [Bullismo, ecco le direttive del Ministero: dal voto in condotta ai lavori socialmente utili](#)
- [Stop alle sospensioni a scuola, attività scolastiche con tema critico da realizzare e iniziative di cittadinanza solidale: ecco in quali casi](#)
- [Voto in condotta, si farà riferimento all'intero anno scolastico e avrà impatto sulla media e sui crediti](#)

[Revisione del voto in condotta, pugno di ferro del governo: lunedì arriva la stretta sui bulli. Le ultime notizie - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1223/23 Elezioni organi collegiali, indicazioni alle scuole per il rinnovo. Circolare Ministero [PDF]

di *redazione*

Le elezioni degli organi collegiali sono alle porte e con esse tornano in primo piano le complesse procedure stabilite dalle ordinanze ministeriali degli anni precedenti.

Ecco tutto quello che c'è da sapere in vista di questo importante appuntamento democratico all'interno delle istituzioni scolastiche. Infatti il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con una nota dell'11 settembre inviate alle scuole, ha ricordato alcuni adempimenti.

Prima di tutto, è essenziale capire che il processo elettorale sarà guidato dalle disposizioni dell'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, ulteriormente arricchita e integrata dalle successive ordinanze, in particolare la n. 267 del 4 agosto 1995, la n. 293 del 24 giugno 1996 e la n. 277 del 17 giugno 1998.

Le operazioni di voto devono concludersi entro il 31 ottobre 2023 per gli organi che hanno una durata annuale, nonché per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi di durata annuale delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado che non sono giunti a scadenza. Sarà adottata una procedura semplificata come delineato negli articoli 21 e 22 dell'ordinanza menzionata.

Per quanto riguarda il rinnovo dei consigli di circolo o istituto che sono giunti a scadenza, o per qualsiasi altra ragione, così come per le elezioni suppletive nei casi specificati, verrà seguita la procedura ordinaria stabilita nel titolo III dell'ordinanza stessa.

Per quanto concerne la data delle votazioni, il Direttore generale o il dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale determinerà il giorno di votazione per il proprio territorio. **Le votazioni avverranno in un giorno festivo dalle 8:00 alle 12:00 e il giorno successivo dalle 8:00 alle 13:30, assicurandosi di rispettare il termine ultimo di domenica 26 novembre e lunedì 27 novembre 2023.**

- [NOTA Ministero \[PDF\]](#)

[Elezioni organi collegiali, indicazioni alle scuole per il rinnovo. CIRCOLARE Ministero \[PDF\] - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1224/23 Docenti e studenti nei corsi serali: gli allievi lavoratori e la Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale. "I diritti e i doveri dello studente iscritti"

di *Antonio Fundarò*

Tutta l'azione didattica, unitamente alle nuove modalità didattiche introdotte dalla normativa vigente di riferimento sui corsi serali, è individualizzata per rispondere alle specifiche esigenze dell'utenza adulta e alla diversità delle condizioni socio-culturali, delle esperienze, delle conoscenze e delle aspettative. Allo scopo di facilitare la formazione di un clima accogliente e di migliorare l'autostima, i contenuti proposti prenderanno avvio dalle esperienze personali e dalla valorizzazione delle risorse e delle capacità di ognuno, oltre che dai loro ritmi e stili di apprendimento. I docenti dovranno attivare delle strategie specifiche per il conseguimento degli obiettivi cognitivi e comportamentali. Il rapporto docente-allievo deve risultare trasparente, in modo da rendere gli studenti consapevoli del processo formativo.

Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale

La normativa vigente, come sottolinea, a ragione, il regolamento in uso nell'Istituto Superiore ad indirizzo RARO "Francesco Grandi" di Sorrento guidato brillantemente dal dirigente scolastico prof.ssa Pasqua Cappelletto, prevede l'istituzione della Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale che ha il compito di:

- dare attuazione alle linee programmatiche e di indirizzo definite dalla Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale;
- di individuare, valutare e certificare crediti, acquisiti in precedenti contesti di apprendimento, formali, non formali e informali;
- definire il Patto formativo individuale;
- seguire il quadro normativo vigente per i corsi serali;
- favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e secondo livello;
- predisporre un sistema di accoglienza e di primo orientamento dei giovani e degli adulti che intendono immettersi nel percorso di istruzione;
- mettere in essere azioni di orientamento per quegli studenti che necessitano;
- progettare e adottare iniziative per incrementare l'offerta formativa del corso;
- predisporre azioni di informazione e di documentazione delle attività;
- cercare forme di collaborazione con altri istituti in cui sono attivi i corsi serali, con altre istituzioni presenti sul territorio.

Il ruolo del Consiglio di Classe

La normativa attribuisce al Consiglio di Classe il coordinamento didattico che, tenendo conto delle linee strategiche espresse dall'Istituto attraverso il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ha il compito di:

- definire gli obiettivi trasversali, le strategie per realizzarli e le modalità per la loro verifica;
- definire le metodologie didattiche più opportune e idonee rispetto alle caratteristiche dell'utenza;
- organizzare l'attività didattica;
- definire forme e criteri di valutazione;
- raccordare ed integrare le materie.
- Che ruolo attribuire ai docenti?
- I docenti si adopereranno per:
 - valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti in tutte le situazioni didattiche in cui ciò sia possibile;
 - strutturare attività orientate all'apprendimento collaborativo. Non mancheranno interventi di recupero/approfondimento così articolati: un recupero/approfondimento ad inizio anno scolastico, il cui scopo è quello di rendere omogeneo il livello di conoscenze già acquisite dagli studenti provenienti da percorsi formativi diversi; un recupero/approfondimento in corso d'anno scolastico.
- motivare alla partecipazione e allo studio evidenziando il valore formativo e l'approccio professionale di ciascuna proposta didattica;

- coinvolgere lo studente attraverso l'indicazione dei traguardi raggiungibili e di compiti realizzabili, rispetto ai quali l'insegnante tenderà a porsi come facilitatore del processo di apprendimento;
- far conoscere i programmi e gli obiettivi minimi delle singole discipline;
- dare indicazioni sul modo di prendere gli appunti, di costruire schemi utili per la comprensione delle spiegazioni e delle letture di un testo;
- attivare tutto ciò che è utile ed efficace al conseguimento degli obiettivi comuni e specifici della singola disciplina;
- utilizzare lezioni frontali, in ogni caso di breve durata, solo in quelle circostanze in cui esse risultino strettamente funzionali;
- privilegiare il lavoro "in classe", come momento in cui si impara facendo;
- favorire il lavoro di gruppo che dovrà essere ben strutturato e guidato;
- favorire le attività di laboratorio tese a migliorare l'apprendimento teorico;
- utilizzare il problem solving come strategia più funzionale a processi di apprendimento efficaci e soprattutto per studenti adulti;
- creare le condizioni per apprendimenti di tipo autonomo;
- strategie utili al fine di raggiungere tali obiettivi;
- informare gli studenti sui tempi e le modalità delle verifiche da effettuare;
- esplicitare i criteri di valutazione.

Le attività e gli interventi formativi

Le attività dei corsi serali saranno realizzate servendosi di un processo didattico realizzato in classe sotto forma di lavoro personalizzato sul singolo allievo e/o come ricapitolazione delle arre, delle abilità e delle competenze oggetto degli interventi negli anni precedenti. Gli interventi saranno praticati, se possibile, durante le ore di lezione, al fine di non aggravare il già pesante carico di lavoro degli studenti del serale.

Diritti e doveri dello studente iscritto al corso serale

In allegato il pregevole documento redatto dall'I.S.I.S. "L. da Vinci – G.R. Carli- S. de Sandrinelli di Trieste guidato dal dirigente scolastico professoressa Ariella Bertossi.

- [DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE](#)

[Docenti e studenti nei corsi serali: gli allievi lavoratori e la Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale. Scarica "I diritti e i doveri dello studente iscritti" - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1225/23 Programma nazionale Scuola e competenze 2021-2027: è online il nuovo sito

di redazione

È online il nuovo sito Programma nazionale Scuola e competenze 2021-2027: il programma – si legge sul sito – ha l'obiettivo di migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, di promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione inclusiva e di qualità, anche mediante lo sviluppo di infrastrutture, di potenziare l'apprendimento permanente.

Per il raggiungimento degli obiettivi, la dotazione finanziaria del Programma ammonta a circa 3,8 miliardi di euro:

- oltre 2,8 miliardi stanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la formazione di studenti, personale scolastico e popolazione adulta;
- circa 960 milioni stanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per laboratori e attrezzature digitali innovative.

Il PN 21 – 27 è rivolto alle scuole dell’infanzia, alle scuole del I e del II ciclo d’istruzione e ai CPIA di tutto il territorio nazionale.

È articolato in quattro priorità:

“Priorità 1 – Scuola e Competenze (FSE+)”, punta a migliorare l’inclusività e l’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione, promuovere la parità di accesso e l’apprendimento permanente.

“Priorità 2 – Le strutture per la scuola e le competenze (FESR)”, si pone l’obiettivo di migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza.

“Priorità 3 – Assistenza tecnica (FSE+)”, rappresenta un elemento fondamentale per il supporto e la gestione del Programma, assicurando strumenti e metodi che ne consentono uno svolgimento efficace e coerente.

“Priorità 4 – Assistenza Tecnica (FESR)”, finalizzato a supportare la gestione del programma.

- [Guida illustrativa](#)
- [Vai al sito](#)

[Programma nazionale Scuola e competenze 2021-2027: è online il nuovo sito. Guida illustrativa - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1226/23 Ritorno in classe: mascherine, tutela dei fragili e sistemi di ventilazione per ridurre rischio contagi. Istruzione e Salute a confronto: “Mai più Dad”

di redazione

Ieri, la prima riunione introduttiva del Tavolo interministeriale, composto da tecnici del ministero dell’Istruzione e della Salute, ha delineato le strategie per il prossimo anno scolastico, tenendo d’occhio la situazione epidemiologica.

Il messaggio principale? **La presenza in aula è prioritaria**, ma con misure di sicurezza rinnovate. La didattica a distanza (DAD) non rientra nei piani attuali, mentre il focus si sposta verso l’incremento dei sistemi di aerazione e ventilazione meccanica nelle scuole, ritenuti essenziali per ridurre il rischio di contagio.

Il tavolo si riunirà periodicamente, con l’obiettivo di monitorare l’evoluzione della situazione.

“Adotteremo tutte le misure che gli esperti giudicheranno utili a contenere il contagio a tutela, in particolare di studenti e personale fragile”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in una lettera a La Stampa.

Una delle strategie chiave identificate è **l’incentivazione all’installazione di sistemi meccanici di ventilazione nelle aule**. Questa soluzione, oltre a contrastare la diffusione del Covid, migliora significativamente la qualità dell’aria indoor, riducendo l’inquinamento interno. In questo ambito, alcune regioni sono all’avanguardia. Come le Marche: è stato stanziato un milione di euro per dotare 250 aule scolastiche di tecnologia di ventilazione meccanica controllata. Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di modernizzazione delle infrastrutture scolastiche. Infatti, **dal marzo 2021, oltre 2.250 impianti sono stati installati in altrettante aule, interessando più di 300 scuole di 160 Comuni e delle 5 Province**. Questo beneficia oltre 37.500 studenti e rappresenta un investimento di 10 milioni di euro.

Il sottosegretario alla Salute **Marcello Gemmato**, ammette che con la riapertura delle scuole, “l’attenzione nei confronti dei rischi di contagio dovuti al Covid-19 permane alta”, ma sottolinea che *“la priorità sarà garantire la scuola in presenza”*.

[Ritorno in classe: mascherine, tutela dei fragili e sistemi di ventilazione per ridurre rischio contagi. Istruzione e Salute a confronto: "Mai più Dad" - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1227/23 Il ruolo degli assistenti tecnici di informatica, figura fondamentale nella scuola

di *Marilena Vergura*

La gazzetta ufficiale definisce in linea di massima quali sono i compiti dell'Assistente Tecnico. Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute.

È addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative.

In questi ambiti provvede:

- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino.

Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo.

In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.

Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.

I compiti dell'assistente tecnico contenuti nella tabella A del CCNL Scuola: conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.

Chi è e cosa fa l'assistente tecnico informatico

L'assistente tecnico informatico appartiene alla categoria del personale ATA, svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della didattica e della gestione dell'istituto scolastico.

Tra le prime responsabilità c'è quella di assicurare che le infrastrutture tecnologiche della scuola siano sempre efficienti e funzionanti, in modo da garantire che studenti, personale docente e personale di segreteria, possano utilizzarle al meglio all'interno dei vari percorsi didattici e delle altre numerose attività scolastiche anche in relazione ai progetti Pon, PNRR, concorsi, prove Invalsi, manifestazioni di fine anno, gare, competizioni, esibizioni.

L'assistente tecnico informatico oltre ad occuparsi della preparazione del materiale e degli ausili necessari per le esercitazioni, deve garantire un supporto costante e professionale in tutte le fasi dell'utilizzo di computer, nell'installazione dei programmi e anche nella gestione dei server.

Rimane a disposizione durante la lezione per ogni eventuale emergenza.

Potrebbe occuparsi della manutenzione e della gestione delle reti, degli impianti di telecomunicazione presenti nella scuola, assicurandosi che siano aggiornati e sicuri. Offre il suo supporto e assistenza anche agli studenti e al personale docente nell'utilizzo dei software dei sistemi operativi, può installare o configurare nuovi programmi e sistemi operativi.

Controlla il funzionamento di stampanti, proiettori, cuffie. Collabora nell'utilizzo di programmi didattici, configura ambienti particolari scelti dai docenti.

Effettua sorveglianza costante sugli accessi ai laboratori e sull'uso corretto delle attrezzature nel rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal regolamento del laboratorio. Provvede alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli strumenti.

Svolge attività di gestione ordinaria delle attrezzature informatiche. Provvede al riordino dei materiali secondo le richieste del responsabile di laboratorio o funzione strumentale. In qualche caso collabora con l'ufficio tecnico ove presente. Provvede alle operazioni di inventario hardware e software dei propri laboratori.

È inoltre incaricato allo spegnimento delle macchine. Gestisce il magazzino materiali dei laboratori tenendo sempre una scorta di tutti i materiali necessari all'attività didattica dei laboratori stessi (toner e nastri per stampanti, floppy e dvd, chiavette USB, carta per stampanti ecc.).

Può essere di sostegno alle attività previste dal PTOF e alle varie iniziative promosse dall'Istituto. Manutenzione Hardware, manutenzione Software, pulizie da virus, pulizie periodiche di tastiere, monitor e mouse, case, stampanti ecc. Segnalazione guasti e se possibile riparazione di interventi semplici che non necessitano di competenze specializzate. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, l'assistente tecnico, può essere utilizzato in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.

Il decreto ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 ha istituito 1000 posti nel profilo di Assistente Tecnico di informatica cod. T72

Nel mese di marzo 2020, l'allora Ministro dell'Istruzione Lucia AZZOLINA, ha introdotto la figura dell'assistente tecnico negli Istituti Comprensivi, istituendo 1.000 posti in organico di fatto di assistenti tecnici per i laboratori di Informatica, destinando una unità ogni 5/6 istituti comprensivi.

La figura si è resa indispensabile vista l'emergenza sanitaria nel periodo della pandemia, al fine rispondere a motivate esigenze da parte di istituzioni scolastiche per offrire un supporto all'utilizzo di strumenti per la didattica digitale integrata a cui si è fatto ricorso durante la fase acuta del Covid 19.

Il decreto ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 ha stabilito una dotazione organica di 1000 posti a tempo determinato nel profilo di Assistente Tecnico di informatica cod. T72 (laboratorio AR02), tale decreto definisce il riparto dei fondi e il numero di assistenti tecnici destinati agli istituti comprensivi per ogni provincia.

I fondi utilizzati, sono stati quelli residuati dagli importi destinati al Piano Nazionale per la scuola digitale, questi però, hanno permesso l'assunzione di un solo assistente tecnico ogni 5/6 istituti comprensivi.

Durante la pandemia, si è reso necessario assicurare nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado il supporto e la guida al corretto utilizzo della strumentazione informatica, nonché il supporto e l'ausilio per l'uso delle piattaforme dedicate alla didattica a distanza.

La gestione e la distribuzione della dotazione organica aggiuntiva di assistenti tecnici è stata affidata agli Uffici scolastici regionali, i quali hanno proceduto all'individuazione delle scuole polo a cui è stato attribuito il compito della gestione degli orari e delle turnazioni dell'assistente tecnico, assegnato su più scuole.

Compito indispensabile della scuola Polo, concordare/programmare con gli altri Istituti, un orario settimanale da mantenere per l'intero anno scolastico, affinché ad ogni Scuola possa essere garantita la presenza di questa nuova figura.

L'Assistente Tecnico assunto nell'Istituto Comprensivo, purtroppo, non presta servizio in una sola scuola, è utilizzato in più istituti/plessi dello stesso comune e spesso deve svolgere il proprio lavoro anche presso altre sedi ubicate in comuni distanti anche più di 50 chilometri dalla scuola polo, è

quindi necessario concordare/programmare un orario settimanale per garantire l'assistenza in tutti gli istituti a lui assegnati.

In seguito alla pandemia, la figura del tecnico per gli istituti comprensivi, è stata confermata, ma il numero di addetti non è stato incrementato, il carico di lavoro e le mansioni per questa figura si sono triplicati.

Evidenziamo un quesito rivolto a Lalla di orizzonte scuola:

“Buongiorno sig.ra Lalla, sono un assistente tecnico AR02 (informatica) e lavoro presso un istituto superiore.

Ho letto il mansionario di noi AT e parla esplicitamente di 24 ore in compresenza con il docente e 12 ore per la manutenzione delle attrezzature del laboratorio.

Visto che ormai tutte le scuole, dall'infanzia alle superiori, hanno diverso materiale informatico in ogni aula (LIM, PC, Monitor, Casse audio...) le chiedo se nel nostro ruolo di AT rientra la manutenzione di tale strumentazione.

Io direi di no visto che il nostro lavoro è circostanziato al laboratorio di appartenenza. Come però possono confermare i miei colleghi, all'AT AR02 di laboratorio informatica, viene chiesto sistematicamente di riparare eventuali malfunzionamenti hardware/software su questa dotazione informatica presente nelle classi e negli uffici della segreteria.

Noi ovviamente, spinti dalla buona volontà e consci dell'importanza che hanno questi strumenti per lo svolgimento didattico, ci adoperiamo per risolvere il problema senza fare tante storie. Questo tipo di lavoro però, non andrebbe pagato a parte o tramite compensazione di ore? Cosa possiamo portare all'attenzione della DSGA o della DS per fare valere i nostri diritti”?

Com'è distribuito il carico di lavoro

Il tecnico di laboratorio deve svolgere la sua attività lavorativa distribuendola come segue:

- assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;
- le restanti 12 ore saranno utilizzate per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico – scientifiche, nonché per la preparazione del materiale per le esercitazioni.

L'assistente tecnico viene utilizzato soprattutto nei laboratori di informatica, ove presenti, ma è chiamato a svolgere il proprio lavoro in numerose altre mansioni, tra le quali rientra la manutenzione degli strumenti audio, informatici e digitali e tra cui quelle descritte nel quesito.

Indennità di disagio per gli assistenti tecnici prevista solo nel primo ciclo

Per dare risposta al quesito pervenuto, [l'ipotesi del CCNL scuola di luglio 2023](#) ha introdotto, per gli Assistenti Tecnici assunti negli istituti comprensivi, nell'Art. 77 una indennità economica per queste figure.

Art. 77

1. All'assistente tecnico del primo ciclo di cui alla legge 178/2020 utilizzato su più sedi è riconosciuta un'indennità di disagio il cui importo, che varia da un minimo di 350,00 Euro ed un massimo di 800,00 Euro annui lordi, è definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 30, comma 4, lett. a6) tenendo conto del numero di scuole affidate e della distanza media tra le stesse. L'indennità di cui al presente comma è corrisposta a carico delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Al momento non esistono ulteriori forme di compensazioni, tranne il lavoro straordinario, quando è richiesto, però potrebbero essere inserite nella contrattazione integrativa d'istituto, altre misure per incentivare e motivare il personale addetto anche negli istituti secondari.

Il Titolo di accesso per Assistente tecnico, è il diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale, ma gli vengono richieste prestazioni sempre più specialistiche e professionali.

Oggi il tecnico di informatica, viene utilizzato per le stesse mansioni sia negli istituti secondari di secondo grado, sia negli istituti comprensivi, si aggiungono però continuamente ulteriori attività e sono richieste professionalità aggiuntive, per le quali è impegnato quotidianamente e periodicamente, a condizioni lavorative particolarmente disagiati.

Valorizzazione degli Assistenti Tecnici di Informatica

Non si rilevano differenze di utilizzo e di mansioni tra gli assistenti tecnici assegnati agli istituti comprensivi e quelli assegnati alle scuole secondarie di secondo grado.

L'assistente tecnico, con il proprio operato, è chiamato a garantire la funzionalità e l'efficienza dei laboratori, è sempre più coinvolto, nella ricerca del problema solving in raccordo con i docenti finalizzate all'arricchimento dell'offerta formativa, anche ricorrendo ad attività extracurricolari le quali costituiscono arricchimento dell'offerta formativa e contribuiscono alla crescita fisica e psichica degli alunni. Per il raggiungimento degli obiettivi, bisogna utilizzare al meglio tutte le risorse materiali, valorizzare e fare ricorso alle risorse umane a disposizione dell'istituto, sia personale docente sia A.T.A. in possesso di competenze specifiche, che insieme concorrono alla realizzazione del pieno sviluppo delle capacità di ciascun allievo.

Per assicurare una professionalità adeguata a questo ruolo complesso, l'assistente tecnico dovrà essere motivato e invogliato ad acquisire ulteriori specifiche competenze, valorizzandolo attraverso la previsione di corsi di formazione specifici, nonché prevedendo per queste figure, ulteriori compensi economici.

L'ipotesi contrattuale, con il ripristino delle posizioni economiche potrebbe in parte colmare questa esigenza che è divenuta indispensabile visto che gli stipendi sono inadeguati.

L'allegato A dichiara il nuovo sistema di classificazione del personale della scuola, per gli assistenti tecnici di tutte le aree, infatti, è prevista la possibilità di passaggio nell'area dei funzionari che prevede molteplici compiti, ma anche un incremento stipendiale.

Per la firma definitiva e per l'applicazione del nuovo CCNL Scuola, bisogna attendere ancora qualche mese, le discussioni sono appena iniziate.

[Il ruolo degli assistenti tecnici di informatica, figura fondamentale nella scuola - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1228/23 Sperimentazione studente-atleta: adesione al progetto dal 25 settembre al 30 novembre. Nota

di redazione

Con nota del 15 settembre il Ministero dell'istruzione e del merito fornisce le indicazioni per aderire al progetto sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 2023/2024. Com'è noto il decreto del 3 marzo ha previsto la prosecuzione del Progetto dall'anno scolastico 2023/2024 all'anno scolastico 2027/28.

Il Progetto prevede l'individuazione di uno o più docenti referenti (Tutor Scolastico) per ogni Istituto scolastico aderente, i quali hanno il compito di definire, con i Consigli di classe competenti, il PFP per ogni studente-atleta e di curare il coordinamento con la componente sportiva interessata per il tramite del referente esterno di progetto (Tutor Sportivo).

La procedura di adesione si articola nelle seguenti fasi e operazioni:

1. acquisire agli atti dell'Istituzione scolastica la documentazione attestante il possesso da parte dello Studente di uno o più requisiti sportivi contenuti nell'Allegato 1 alla presente nota e rilasciata dagli Organismi Sportivi competenti con riferimento a ciascuna casistica;
2. accedere alla piattaforma dedicata raggiungibile al seguente link:
<https://www.progettostudentiatleti.it>;
3. registrare l'Istituto scolastico e lo Studente atleta, secondo le indicazioni presenti nella sezione Documentazione della piattaforma, ove sono consultabili la Guida e le FAQ;
4. allegare l'attestazione del possesso dei requisiti sportivi di cui al punto 1;
5. compilare esclusivamente online il Percorso Formativo Personalizzato (PFP) redatto dal Consiglio di Classe (il format di riferimento è comunque disponibile nella sezione Documentazione solo al fine di visionare i dati necessari alla compilazione online);

6. eseguire il download del PFP, firmarlo digitalmente a cura del Dirigente scolastico (dopo aver acquisito agli atti della scuola le firme di tutte le componenti) allegarlo e procedere all'invio a chiusura della procedura di adesione;

7. acquisire agli atti dell'Istituzione scolastica l'esito dell'esame della domanda, quale seguito dell'istruttoria condotta dall'Ufficio per le Politiche sportive scolastiche di questa Direzione generale, esito che il sistema genera attraverso l'invio di una e-mail di validazione ovvero di interlocuzione in caso di procedura da perfezionare.

La presentazione delle domande di adesione al Progetto per il corrente anno scolastico sarà possibile dal prossimo 25 settembre e resterà attiva sino al 30 novembre 2023, salvo il verificarsi di particolari situazioni che impongano la maturazione dei requisiti per l'accesso al Progetto in un momento successivo a quello della scadenza fissa.

▪ [NOTA](#)

[Sperimentazione studente-atleta: adesione al progetto dal 25 settembre al 30 novembre. Nota - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1229/23 L'uso precoce di smartphone riduce l'apprendimento degli studenti più esposti agli schermi da bambini

Un gruppo di ricercatori ha confermato che l'utilizzo del telefonino prima dei 12 anni, non apporta benefici, anzi può ridurre le performance scolastiche
di Redazione Scuola 12 settembre 2023

L'uso intensivo e precoce degli smartphone nei ragazzini non favorisce l'apprendimento, anzi, riduce le performance scolastiche di una parte consistente della popolazione studentesca. E ora, una ricerca di Milano-Bicocca e Supsi sui dati Invalsi lo conferma, andando oltre le semplici correlazioni. La ricerca dal titolo "Earlier smartphone acquisition negatively impacts language proficiency, but only for heavy media users. Results from a longitudinal quasi-experimental study", condotta da Tiziano Gerosa, ricercatore della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Supsi) e Marco Gui, direttore del Centro Benessere Digitale di Milano-Bicocca (dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale) ha testato le principali ipotesi teoriche sul ruolo dello smartphone nei processi di apprendimento, sia quelle che ipotizzano benefici sia quelle che si attendono impatti negativi.

La ricerca

La ricerca ha riguardato il range di età 10-14 anni, confrontando chi riceve il dispositivo prima dei 12 anni - a 10 e 11 anni - quindi nel passaggio tra primaria e secondaria di I grado, e chi lo riceve negli anni successivi, cioè 12, 13 e 14 anni. Il campione totale era composto da 1672 studenti delle scuole secondarie di primo grado e le informazioni amministrative recuperate sugli stessi studenti nel tempo dall'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Istruzione (Invalsi). I risultati non mostrano benefici al termine della secondaria di primo grado, per coloro che sono entrati in possesso precocemente dello smartphone, neppure per gli studenti più motivati allo studio. Tuttavia, i partecipanti che avevano abitudini intense di utilizzo dei media prima di possedere uno smartphone (più di due ore al giorno tra Tv e videogiochi) sperimentano un impatto negativo e significativo sull'apprendimento in italiano. Al momento della rilevazione dei dati, gli studenti con uso intensivo degli schermi - e quindi soggetti al possibile effetto negativo dello smartphone - erano il 23,5 per cento della popolazione studentesca italiana.

Il risultato

«Questo risultato conferma un'ipotesi che sta emergendo nella letteratura internazionale – dice Marco Gui -: l'uso autonomo dei "media mobili" durante l'infanzia può nuocere in particolare a coloro che presentano fragilità preesistenti, in questo caso una ridotta capacità di limitare l'uso degli schermi

legata al contesto familiare o a specifiche caratteristiche psicologiche». Da tempo è in corso un grande dibattito sull'impatto dell'uso dei media digitali sulla crescita dei minori. La letteratura già ha individuato una relazione negativa tra precocità d'uso - e quantità d'uso - dello smartphone e risultati scolastici, ma spesso si lamenta l'assenza di evidenze scientifiche più solide delle semplici correlazioni. «Questo studio è il primo in Italia che va alla ricerca dell'impatto dello smartphone sui livelli di apprendimento con metodologie più sofisticate – dice Tiziano Gerosa – Si tratta infatti di uno studio quasi-sperimentale che utilizza dati longitudinali Invalsi su bambini e preadolescenti nel passaggio dalla primaria alla secondaria di I grado. Questa metodologia permette di avvicinarsi – pur con alcuni assunti – ad una interpretazione causale dei risultati».

Altre ricerche sono in corso da parte del Centro “Benessere Digitale” di Milano-Bicocca su questo tema. In particolare, il progetto Eyue Up, finanziato da Fondazione Cariplo, analizzerà l'impatto di un insieme di dispositivi ed esperienze online precoci sui livelli di apprendimento nel corso della carriera scolastica degli studenti dalla primaria alla secondaria di II grado.

[L'uso precoce di smartphone riduce l'apprendimento degli studenti più esposti agli schermi da bambini - Il Sole 24 ORE](#)

1230/23 Contratti individuali di lavoro

AGGIORNAMENTO 28.8.2023

A cura dell'Avv. *Innocenzo Megali*, Consulente ANINSEI

1) Obblighi di informazione nel rapporto di lavoro

a) La modifica normativa

Con l'art. 26 del D.L. 48/2023, conv. con la L. 3 Luglio 2023 n. 85, il Governo è tornato, dopo pochi mesi, sul tema già oggetto del c.d. Decreto Trasparenza (d.lgs. 104/2022), approvato nella scorsa estate in attuazione della Direttiva n. 1152/2019/UE.

In particolare, l'art. 26 del Decreto lavoro ha inserito all'art. 1 del d.lgs. 152/1997 il comma 5-bis, a norma del quale «Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o) e r), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie».

Con tale disposizione è stato chiarito che è sufficiente l'indicazione della disposizione normativa o dell'articolo o clausola del contratto collettivo che disciplina l'istituto, senza necessità di riportarne o illustrarne in altro modo il contenuto.

La disposizione riecheggia quella della Direttiva UE n. 2019/1152, il cui art. 4, par. 3 prevede che «le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da g) a l) e lettera o), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti».

b) Rinvio al contratto collettivo o alle relative disposizioni?

Si discute se l'art. 1, co. 5-bis del d.lgs. n. 152/1997, laddove prevede che è possibile fornire al lavoratore le informazioni di cui al co. 1 rinviano al «contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie», imponga di citare nella informativa o nel contratto individuale di lavoro solo il contratto collettivo e le relative parti sottoscrittenti oppure di indicare analiticamente le disposizioni del contratto collettivo che contengono la disciplina di riferimento rispetto alla singola materia sulla quale il lavoratore deve essere informato.

Ricorrendo alla lettura sistematica della disposizione in combinato disposto con la direttiva, emerge chiaramente come siano da escludere rinvii generici al contratto collettivo, fino al 2022 ancora di ricorrente uso nella prassi contrattuale, essendo piuttosto necessario indicare la specifica clausola del contratto collettivo applicato in azienda cui fare riferimento per prendere conoscenza dei diritti e degli obblighi indicati dall'art. 1 comma 1.

c) Nozione di contratto collettivo

Il rinvio può essere operato a qualsiasi contratto collettivo e dunque, non solo ai contratti collettivi ex art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 ma anche ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dal datore di lavoro in virtù della sua libertà sindacale tutelata dall'art. 39 Cost., ivi incluse le intese di prossimità ex art. 8 del D.L. n. 138/2011 (relativamente alle materie rientranti nell'obbligo informativo) nonché i regolamenti aziendali aventi funzione normativa sul contratto individuale di lavoro. Rispetto a questo ultimo caso si potrebbe obiettare che l'art. 1, co. 5-bis non contempla questa fonte. In effetti, il riferimento al regolamento aziendale è assente nella disposizione: tuttavia, si ritiene che in virtù dell'obbligo imposto al datore di lavoro, tramite l'art. 1, co. 6-bis, di consegnare o mettere a disposizione dei lavoratori anche «gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro» ai fini dell'adempimento di cui al co. 1, è possibile ritenere che il rinvio alle singole disposizioni contenute in questa fonte, oltreché consentita, sia anche idonea per il datore di lavoro a ritenersi adempiente rispetto agli obblighi informativi imposti dall'art. 1, co. 1 del d.lgs. n. 152/1997.

d) Informazioni da indicare compiutamente

L'art. 26 del “Decreto lavoro” prevede la possibilità per il datore di rinviare al contratto collettivo solo su alcune materie e non su tutte quelle indicate dall'art. 1, co. 1 del d.lgs. n. 152/1997, dalla lett. a) alla lettera g).

La spiegazione è data dal fatto che nel contratto individuale di lavoro vi sono alcuni elementi che non possono essere indicati se non dalle parti individuali che lo stipulano, come l'identità stessa delle parti, il luogo (o i luoghi) dove svolgere la prestazione, la sede o il domicilio di lavoro, la data d'inizio del rapporto, la tipologia contrattuale prescelta etc.

La possibilità di ricorrere alla tecnica del rinvio al contratto collettivo incontra allora un limite logico e fisiologico davanti a quelle informazioni che incontrovertibilmente possono definire e fornire solo le parti del contratto individuale.

e) Rinvio al contratto collettivo e modifica delle informazioni in corso del rapporto di lavoro

L'art. 3 del d.lgs. n. 152/1997, così come novellato dal d.lgs. n. 104/2022, impone al datore di lavoro di comunicare ogni variazione delle informazioni rese note al lavoratore al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ove detta variazione non derivi direttamente da modifiche normative o della contrattazione collettiva. Il che significa che laddove l'intervento del legislatore su una disposizione di legge o l'accordo di rinnovo del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro comporti la modifica di una delle materie di cui all'art. 1, co. 1 lett. h), i), l), m), n), o) e r), il datore di lavoro non è tenuto ad informare il lavoratore della relativa novella.

Diversamente, a fronte di una modifica unilaterale del contratto collettivo da parte del datore di lavoro – laddove legittima perché, ad esempio, conseguente all'esercizio della libertà sindacale di quest'ultimo di aderire ad una associazione sindacale che stipula un contratto collettivo diverso da quello inizialmente comunicato – egli sarà tenuto ad informare nuovamente il lavoratore circa la nuova fonte collettiva applicata al rapporto. In questo caso, se il datore di lavoro aveva adempiuto agli obblighi informativi attraverso le modalità di cui all'art. 1, co. 5-bis del d.lgs. n. 152/1997, egli sarà nuovamente tenuto a predisporre una nuova informativa in cui comunica al lavoratore il “rinvio” alle disposizioni del “nuovo” contratto collettivo prescelto e applicato in azienda.

f) La consegna e la messa a disposizione del testo del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro

L'art. 1 co. 6-bis del d.lgs. n. 152/1997, introdotto dall'art. 26, co. 1, lett. b) del d.l. n. 48/2023, prevede che ai fini degli adempimenti degli obblighi informativi imposti dall'art. 1, co. 1 del medesimo decreto, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

La disposizione implica un vero e proprio onere a carico del datore di lavoro di mettere in condizione il lavoratore e/o la lavoratrice di consultare direttamente la fonte collettiva di qualsiasi livello applicata al rapporto di lavoro o anche il regolamento (unilaterale) aziendale.

[Contratti individuali di lavoro – Aninsei](#)

1231/23 Licenziamento per inidoneità fisica, incapacità didattica o scarso rendimento: precisiamone caratteristiche e differenze con le parole della Cassazione

di *Laura Biarella*

Inidoneità fisica, incapacità didattica, scarso rendimento si sostanziano in tre distinte fattispecie di risoluzione del rapporto che non sono sovrapponibili quanto alle cause che legittimano l'esercizio del potere da parte dell'amministrazione scolastica (Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 26 luglio 2023, n. 22466).

Diverse tipologie di licenziamento

L'art. 2 del dPR n. 487/1994, al c. 3, prevede che "Non possono accedere agli impieghi (...) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento (...). Il c. 7 precisa che "I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione".

La Corte d'Appello, erroneamente, ha sovrapposto due fattispecie distinte:

- da un lato la dispensa per persistente insufficiente rendimento,
- dall'altro il mancato superamento del periodo di prova.

L'art. 70, c. 13, d.lgs. n. 165/2001 dispone, infatti, che "in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli artt. 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti". E l'art. 17 in tema di "Assunzioni in servizio", al c. 1, prevede che i candidati dichiarati vincitori sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori, e che la durata del periodo di prova è differenziata in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste e sarà definita in sede di contrattazione collettiva, i provvedimenti di nomina in prova sono immediatamente esecutivi. Dunque tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, e ciò avviene ex lege e non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale e che l'autonomia contrattuale è abilitata esclusivamente alla determinazione della durata del periodo di prova, ma tale abilitazione è data dalle norme esclusivamente alla contrattazione collettiva, restando escluso che il contratto individuale possa discostarsene (Cass., n. 21376/2018).

Mancato superamento della prova

Il periodo di prova e le conseguenze del mancato superamento della prova da parte del docente sono disciplinate dagli artt. 438 e 439 del d.lgs. n. 297/1994, dove si prevede che "In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi (...) provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. La risoluzione per mancato superamento del periodo di prova pur potendo riferirsi alla più ampia nozione di dispensa dal servizio si distingue dagli istituti di cui all'art. 512 del medesimo d.lgs. n. 297/1994: dispensa dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento".

Inidoneità fisica, incapacità didattica, scarso rendimento

La stessa Cassazione (n. 6742/2022), con riguardo alla disciplina della dispensa del servizio (art. 512) ha precisato la sussistenza di tre distinte fattispecie di risoluzione del rapporto che non sono sovrapponibili quanto alle cause che legittimano l'esercizio del potere da parte dell'amministrazione scolastica:

- l'inidoneità fisica presuppone l'impossibilità, assoluta o relativa, allo svolgimento delle mansioni, derivante dalle condizioni di salute psico-fisica dell'impiegato,
- l'incapacità didattica, che rende il docente non idoneo alla funzione, consiste nell'inetitudine assoluta e permanente a svolgere le mansioni inerenti all'insegnamento, inetitudine che deriva da deficienze obiettive, comportamentali, intellettive o culturali, che solo come conseguenza inducono prestazioni insoddisfacenti,
- lo scarso rendimento si configura qualora quello stesso effetto venga prodotto, non da un'oggettiva assenza di capacità, bensì da insufficiente impegno o dalla violazione dei doveri di ufficio.

La dispensa dal servizio (art. 512, d.lgs. n. 297/1994) ha una propria tipizzazione legale quanto alle fattispecie che vi danno corso. Il persistente insufficiente rendimento nella prestazione lavorativa non solo determina un inadempimento di tale gravità da dare luogo alla dispensa dal servizio, ma assume una valenza oggettiva impeditiva ex lege dell'accesso agli impieghi pubblici.

Diversamente, il periodo di prova è diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass., n. 26669/2018), e il mancato superamento dello stesso esaurisce i suoi effetti nel recesso del datore di lavoro dal rapporto contrattuale cui accede.

[Licenziamento per inidoneità fisica, incapacità didattica o scarso rendimento: precisiamone caratteristiche e differenze con le parole della Cassazione - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1232/23 Scuola, Ocse: «Investimenti ancora bassi, insegnanti sottopagati e troppo anziani»

La fotografia sulla scuola italiana conferma i nodi storici: tra il 2015 e il 2022 gli stipendi tabellari dei docenti sono diminuiti del 4 per cento.

di *Claudio Tucci*

L'Italia continua a spendere poco e male per gli studenti, e la classe docente è sottopagata e con una elevata età media. Il rapporto Ocse "[Education at a glance 2023](#)" presentato al ministero dell'Istruzione e del merito, alla presenza del ministro Giuseppe Valditara, conferma i nodi storici della [scuola del Paese](#). A cominciare dallo scarso investimento in istruzione. Nel 2020, infatti, i paesi Ocse hanno speso in media il 5,1% del loro Pil per gli istituti di istruzione dal livello primario a quello terziario. In Italia la quota corrispondente era pari al 4,2% del Pil.

Insegnanti sottopagati

C'è poi la questione salariale, che per i docenti inizia a diventare importante. Nella maggior parte dei paesi Ocse gli stipendi dei docenti negli istituti pubblici aumentano proporzionalmente al grado di istruzione in cui insegnano, nonché in funzione degli anni di esperienza. In media, gli stipendi tabellari annui degli insegnanti della scuola secondaria superiore (nei percorsi a indirizzo liceale) in possesso della qualifica più diffusa e con 15 anni di esperienza sono pari a 53.456 Usd in tutta l'area Ocse. In Italia la retribuzione corrispondente adeguata in funzione del potere d'acquisto è di 44.235 Usd, pari a 32.588 euro

Perdita di potere d'acquisto

Non solo. Tra il 2015 e il 2022 gli stipendi tabellari degli insegnanti della scuola secondaria superiore a indirizzo liceale (in possesso della qualifica più diffusa e con 15 anni di esperienza) sono diminuiti in termini reali in circa la metà di tutti i paesi Ocse con dati disponibili. Sempre nello stesso periodo, in Italia gli stipendi degli insegnanti della scuola secondaria superiore sono diminuiti del 4%.

Rapporto docente/alunni tra i più bassi

Insomma, stipendi più bassi e che fanno fatica a crescere. Forse anche perché il corpo docente italiano è piuttosto numeroso. In media nei paesi Ocse, evidenzia lo studio dell'Ocse, in termini equivalenti a tempo pieno, si contano 14 studenti per ogni membro del personale docente dei percorsi di istruzione secondaria superiore a indirizzo liceale e 15 studenti per membro del personale docente dei percorsi di istruzione secondaria superiore a indirizzo tecnico-professionale. In Italia, in termini equivalenti a tempo pieno, vi sono 11 studenti per membro del personale docente nei percorsi di istruzione secondaria superiore a indirizzo liceale, vale a dire un livello inferiore alla media Ocse. Nei programmi di istruzione secondaria superiore a indirizzo tecnico-professionale, in termini equivalenti a tempo pieno, vi sono 9 studenti per ciascun membro del personale docente (anche qui, un valore al di sotto della media Ocse).

Età media elevata

Un altro fattore da segnalare è l'età media degli insegnanti, che da noi è piuttosto elevata. In Italia il 61% dei docenti dei percorsi di istruzione secondaria superiore a indirizzo liceale ha un'età pari o superiore a 50 anni, rispetto alla media Ocse del 39%. I docenti dei percorsi a indirizzo professionale sono più giovani rispetto ai loro colleghi dei percorsi a indirizzo liceale, di cui il 59% ha un'età pari o superiore a 50 anni (43% in media in tutta l'area Ocse). In Italia il personale docente è prevalentemente di sesso femminile nell'istruzione pre-primaria (solo l'1 % del personale docente dell'istruzione pre-primaria è di sesso maschile). Nell'istruzione terziaria oltre il 60 % del personale è costituito da uomini.

[Scuola, Ocse: «Investimenti ancora bassi, insegnanti sottopagati e troppo anziani» - Il Sole 24 ORE](#)

1233/23 Il 69% degli italiani ritiene scuola carente per lingue straniere e qualità degli insegnanti. Sondaggio Quorum/YouTrend

di redazione

Un recente sondaggio condotto da Quorum/YouTrend per Sky TG24 ha rivelato che il 69% degli italiani giudica negativamente il sistema scolastico italiano. Le principali critiche riguardano la carenza nell'insegnamento delle lingue straniere e la qualità degli insegnanti. Inoltre, quasi quattro italiani su cinque (80%) valutano negativamente la qualità delle strutture scolastiche.

Altri risultati chiave del sondaggio includono:

Il 51% degli italiani giudica negativamente la qualità degli insegnanti, con un'opinione più negativa tra i giovani (62%). Tuttavia, i sostenitori del Partito Democratico (Pd) tendono a dare un giudizio più positivo (59%).

Per quanto riguarda l'insegnamento delle materie tecniche e professionalizzanti, il 49% degli intervistati esprime un giudizio negativo, con una percentuale più alta tra i giovani (56%). Gli elettori di Fratelli d'Italia (54%) e altri elettori di centrodestra (56%) sono in controtendenza, dando giudizi positivi.

L'insegnamento delle materie umanistiche ottiene un giudizio positivo dal 48% degli intervistati, mentre il 51% valuta positivamente l'insegnamento delle materie scientifiche.

La maggioranza degli intervistati (67%) gradirebbe un aumento delle ore di insegnamento dell'inglese, seguito dalle altre lingue straniere (52%), l'italiano (52%) e le materie scientifiche (42%).

Una quota significativa (42%) vorrebbe ridurre le ore di insegnamento del latino, mentre il 35% vorrebbe ridurre le ore di filosofia.

L'82% degli intervistati ritiene che i prezzi del materiale scolastico siano troppo alti, mentre solo l'8% li considera equi.

Il sondaggio è stato condotto online tra il 6 e il 7 settembre 2023 su un campione di 800 intervistati rappresentativi della popolazione adulta residente in Italia. Il margine d'errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%.

[Il 69% degli italiani ritiene scuola carente per lingue straniere e qualità degli insegnanti. Sondaggio Quorum/YouTrend - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1234/23 Figlio promosso, genitori fanno ricorso al Tar per chiedere bocciatura: il caso a Trento

12 Settembre 2023 - 15:07

Il ragazzino ha avuto dei problemi di salute che gli hanno impedito di frequentare con serenità l'ultimo anno scolastico, ecco perché i suoi genitori hanno chiesto che non venga promosso

Federico Garau

Dopo [i ricorsi dei genitori che non accettano la bocciatura del proprio figlio](#) al termine della scuola, arriva un incredibile caso da Trento, dove i familiari di un ragazzino hanno fatto **ricorso al Tar** non per richiedere una promozione, bensì per annullarla. Un caso che colpisce per la sua singolarità, ma che trae le sue ragioni dalla sincera preoccupazione di una coppia di genitori che, avendo a cuore l'istruzione del proprio figlio, ha ritenuto più opportuno che questo ripetesse l'anno, avendo fatto molte assenze a scuola per ragioni di salute.

[Bocciata con 6 insufficienze, il Tar la promuove: interviene Valditara](#)

La scelta del ricorso

Secondo quanto riferito da *L'Adige*, che ha seguito il caso, il ragazzino in questione frequenta le **scuole elementari**. Purtroppo l'ultimo anno di scuola del piccolo non è stato molto sereno, avendo egli avuto dei seri problemi di salute che gli hanno impedito di frequentare le lezioni in classe insieme ai compagni.

Al termine dell'anno scolastico, gli insegnanti hanno comunque deciso di **promuoverlo** alla classe successiva, ma i genitori si sono opposti. Va detto che il ragazzino, malgrado i problemi, è comunque riuscito a tenersi in pari con il programma, arrivando anche a ottenere una valutazione positiva. Mamma e papà, però, hanno ritenuto più opportuno aspettare per il passaggio a una nuova classe, sicuramente più impegnativa. La loro idea sarebbe quella di far **ripetere l'anno** al minore, magari presso un'altra scuola. I genitori si sono mossi cercando di fare il meglio per il loro bambino. Da qui la decisione di fare ricorso al Tar di Trento e chiedere l'annullamento della promozione. Una scelta necessaria, dato che il dirigente scolastico della classe frequentata dal minore non ha voluto convocare un nuovo consiglio.

La delibera del Tar

Lo scorso venerdì è arrivata la decisione del **Tribunale amministrativo regionale di Trento**. Tenendo in considerazione le argomentazioni dei genitori, che hanno presentato anche una relazione redatta da una psicoterapeuta, i giudici hanno pubblicato un decreto in cui viene accolto il ricorso cautelare e fissata una discussione in sede collegiale, che dovrebbe tenersi alla fine di questo mese.

Il bambino è quindi stato **trasferito** in un altro istituto, ripetendo l'anno, mentre i magistrati avranno tempo per riunirsi e prendere una decisione. Secondo il Tar, acconsentendo al ricorso cautelare è stato

dato modo al minore di iscriversi alla classe già frequentata, permettendogli così di "intraprendere un nuovo percorso scolastico, ritenuto più confacente alla sua situazione personale".

[Figlio promosso, genitori fanno ricorso al Tar per chiedere la bocciatura: il caso a Trento - ilGiornale.it](#)

1235/23 Lotta alla dispersione: arresti per chi non manda i figli a scuola, preoccupazioni tra gli "homeschooler". Facciamo chiarezza

di *Sergio Leali*

Il Governo, con un proprio decreto, ha emanato una serie di misure volte ad arginare il fenomeno della violenza giovanile. La scintilla che ha fatto scoccare la reazione governativa è stata la vicenda dello stupro di gruppo verificatosi a Caivano, ultimo episodio con risalto mediatico in cui sono protagonisti, "in scena", dei minori o comunque dei giovani.

[Uno dei provvedimenti annunciati](#) ha generato preoccupazione tra gli homeschooler.

Le anticipazioni e le notizie diffuse in campo mediatico hanno riportato l'affermazione del Ministro della Giustizia Nordio, il quale avrebbe sottolineato la modifica normativa introdotta dal Decreto, secondo la quale i genitori che non mandano i figli a scuola, sarebbero passibili di condanna di detenzione fino a due anni.

Come sempre, sarà necessario esaminare il testo del provvedimento per coglierne gli aspetti caratterizzanti di primo e secondo piano.

In questo caso specifico, comunque, l'esposizione del Ministro Nordio, in sede di conferenza stampa, non è stata riportata in maniera esaustiva in quanto la sua descrizione si è riferita ad un quadro più ampio.

Infatti il suo discorso si è rivolto a genitori che "**non li fanno andare a scuola** (i figli n.d.r) **o li ritirano anzitempo**" o si trovano in una condizione di "**dispersione assoluta**".

Si segnala che riguardo ai genitori, o chi ne fa le veci, che conducono l'**istruzione parentale** non vi è coinvolgimento nella dinamica inquisitoria ed eventualmente coercitiva prospettata dal ministro Nordio, per il solo fatto di aver scelto tale modalità educativa e di apprendimento/istruzione.

In Italia il dovere/diritto genitoriale è quello di istruire ed educare i figli. Queste funzioni possono essere svolte **o mandandoli a scuola o praticando l'istruzione parentale**.

Art. 30 Costituzione

"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. ..."

Le autorità vigilanti giungono eventualmente alla conclusione che sussiste il caso di **dispersione assoluta** quando verificano che, per i giovani in obbligo di istruzione, non vi sia né la comunicazione di istruzione parentale né, in alternativa, l'iscrizione e la relativa frequenza ad una scuola statale o paritaria.

Il presentarsi di condizioni oggettivamente riscontrate di mancanza di cura degli aspetti dell'educazione e dell'apprendimento/istruzione, sia nel caso dell'ambito scolastico che di quello dell'istruzione parentale, ovviamente può portare all'avvio dell'iter previsto anche dal nuovo decreto. Il concetto del **ritiro anzitempo** richiamato dal ministro, senza ulteriori elementi, non è trattabile ora. Questo argomento è tuttavia foriero di sviluppi importanti ed impattanti, se la sua articolazione non sarà appropriata ed attenta.

L'art. 731 del Codice Penale così si esprime:

"Chiunque rivestito di autorità o di incarico della vigilanza (genitori, tutore, affidatari del minore per ragioni di educazione, di cura, per l'esercizio di una professione o di un'arte ecc.) sopra un

minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a 30 euro”.

In luogo dei 30 euro il Decreto introdurrebbe la pena di due anni di detenzione.

Tale articolo è riccamente sfaccettato, e quindi di non scontata e semplicistica applicazione.

Il Decreto nel suo insieme avrebbe come orizzonte quello di sanzionare i giovani e di porre sul tavolo conseguenze “*non platoniche*” per i genitori inadempienti.

La scelta dell'istruzione parentale è quella che vede i genitori massimamente impegnati per l'istruzione e l'educazione dei figli.

In questa opzione si segnala infatti la relativizzazione del concetto di delega a favore di una presa in carico diretta, dei genitori, in misura caratterizzante.

Ben lungi dal configurarsi come dispersione scolastica, l'istruzione parentale è

“in sé pienamente legittima e costituente, anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito” ([sentenza della Corte di Cassazione 23802/2023 del 4/08/2023](#)).

D.M. dell'8/2/2021 n. 5:

“Istruzione parentale: l'attività di istruzione svolta direttamente dai genitori ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da persona a ciò delegata dagli stessi.”

Va ricordato il fatto burocratico, che la scelta dell'istruzione parentale, si **comunica** alla scuola competente per territorio di residenza e **non comporta l'iscrizione** alla medesima. La pratica non si configura quindi come una richiesta, bensì, da parte della scuola, come la ricezione e la **presa d'atto** della determinazione dei genitori.

La funzione amministrativa della scuola, in questa fase, è quella di aggiornare la posizione del giovane nell'anagrafe nazionale degli studenti, A.N.S., indicando la sua condizione di essere in istruzione parentale.

D.Lgs. 62 del 13/4/2017, art. 23 “*In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.* Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.” Questo ultimo richiamo alla normativa vigente in merito alla gestione burocratica dell'istruzione parentale assume un preventivo significato chiarificatore, **rispetto a possibili e non auspicabili fraintendimenti**, laddove nascesse il dubbio che *comunque per essere in regola* i giovani dovrebbero essere iscritti ad una scuola. Ovvero, i genitori ottemperano al loro dovere attraverso l'istruzione parentale **comunicandolo** alla scuola e procedendo nel rispetto sostanziale delle norme che la regolano.

[Lotta alla dispersione: arresti per chi non manda i figli a scuola, preoccupazioni tra gli "homeschooler". Facciamo chiarezza - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1236/23 Carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola: dalla definizione di obbligo scolastico alla privacy, il decreto legge non basta

di redazione

Con l'introduzione del nuovo articolo 570-ter del codice penale, il governo ha preso una posizione decisa contro l'evasione e l'elusione scolastica.

Queste violazioni, ora associate a sanzioni penali, possono vedere i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale rischiare fino a 2 anni di reclusione per evasione e 1 anno per elusione.

Nonostante la forte posizione presa, sono molti gli aspetti del decreto da chiarire, come segnala *Italia Oggi*. Ad esempio, come viene calcolata l'elusione, o la frequenza irregolare, e come

vengono coordinate le comunicazioni tra comuni e scuole sono solo alcune delle questioni ancora aperte. Inoltre, l'attuazione piena di questa legge necessiterà di ulteriori sviluppi legislativi secondari. Anche se il nuovo articolo stabilisce sanzioni fisse, è **interessante notare che non fornisce una misura minima di sanzione, che quindi rimane a 15 giorni, come indicato dall'articolo 23 del codice penale**. Tuttavia, la legge consente l'applicazione di tutti i benefici legali, rendendo improbabile che un genitore incensurato venga effettivamente incarcerato per queste violazioni. Al contrario, chi ha già condanne pendenti potrebbe vedere attivarsi la reclusione a causa di questa nuova legge.

La complessità dell'argomento diventa evidente considerando la terminologia e le normative esistenti. Mentre l'articolo 570-ter fa riferimento all'"obbligo scolastico", ci sono anche riferimenti all'"obbligo di istruzione" e all'"obbligo formativo" – concetti che, seppur simili, hanno implicazioni diverse. Il chiarimento è essenziale, dato che le pene coinvolte sono severe.

L'attuazione pratica del decreto-legge presenta altre sfide, come la necessità di una base di dati accurata per tracciare chi è tenuto all'obbligo scolastico e chi è effettivamente iscritto a scuola. **E ancora, come verrà rispettata la privacy nel processo di pubblicazione degli inadempienti?**

[Carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola: dalla definizione di obbligo scolastico alla privacy, il decreto legge non basta - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1237/23 Sigarette elettroniche a scuola, possono essere "svapate"? Studentessa sospesa ricorre in tribunale. Ecco cosa hanno detto i giudici

di *Laura Biarella*

È legittimo il provvedimento di sospensione di un'alunna, per due giorni senza frequenza, per aver violato il divieto di fumo stabilito dal Regolamento d'Istituto. La questione era stata posta all'attenzione delle famiglie tramite comunicazioni nel registro elettronico. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Brescia, Sezione II, con la Sentenza del 25 agosto 2023, n. 679.

Sigarette elettroniche a scuola

Numerose erano state le segnalazioni di studenti che fumavano di nascosto nei locali di un Istituto, a fronte delle quali la dirigente scolastica prescriveva un rafforzamento della sorveglianza, oltre a presentare formale esposto alle Forze dell'ordine sul commercio tra minori, sia dentro che fuori dall'Istituto, di sigarette elettroniche.

La sospensione di 2 giorni

In tale contesto, la dirigente scolastica dell'Istituto adottava nei confronti di una minore la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione senza obbligo di frequenza "per aver violato il regolamento di Istituto venendo meno all'obbligo di mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole di convivenza civile".

La conferma del TAR

Dopo essere stato confermato dall'Organismo di garanzia dell'Istituto, interpellato dai genitori, il provvedimento disciplinare approda sui banchi del Tar, che lo conferma.

La denuncia della madre dopo aver trovato la sigaretta nello zaino

Il collegio di giudici ha rilevato che non è stata contestata la circostanza, allegata nella relazione della dirigente scolastica, che in data 10.11.2022 fu proprio la madre dell'alunna a rinvenire nello zaino della stessa una sigaretta elettronica, a consegnarla e a farne denuncia alla dirigente.

Il richiamo al Regolamento che prescrive il divieto di fumo

Il preambolo del provvedimento disciplinare richiama il Regolamento d'Istituto che, tra i "Doveri relativi alla legalità", indica il rispetto del divieto di fumo a scuola. Il provvedimento faceva infatti riferimento alla circostanza che la studentessa ha "violato il Regolamento d'Istituto venendo meno all'obbligo di mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole di convivenza civile". Tale motivazione, pur non indicando la specifica condotta contestata, per il TAR è sufficiente e adeguata.

Il verbale del Consiglio di classe

Il Tar ha osservato che l'espressa indicazione della violazione del divieto di fumo nei locali scolastici era contenuta anche in un verbale del Consiglio di classe del dicembre 2022. Il provvedimento, con la relativa motivazione, garantisce quindi la conoscibilità dell'iter logico che ha seguito l'amministrazione e consente di verificarne la correttezza, risultando peraltro idoneo a richiamare il senso di responsabilità della studentessa rispetto alla violazione di regole che compongono la civile convivenza all'interno di una comunità, sia essa scolastica o di altro genere, qualunque sia la prescrizione da osservare.

L'elenco dei diritti e doveri degli studenti

Secondo la difesa dei genitori, non erano state chiaramente indicate le condotte vietate e quelle consentite, tuttavia il collegio spiega che il Regolamento d'Istituto elenca specificamente i diritti e i doveri degli studenti e, tramite specifiche tabelle indica, una a una, le condotte vietate, le sanzioni disciplinari corrispondenti a ciascuna di esse, l'organo competente all'irrogazione, i riferimenti normativi e l'organo competente per i ricorsi con relativo termine d'impugnazione.

Le comunicazioni sul Registro Elettronico

Infine, il collegio ha osservato che erano pervenute alla famiglia due comunicazioni sul Registro elettronico, e cioè una avente ad oggetto la vicenda delle sigarette elettroniche, rispetto alla quale si informavano le famiglie che la docente coordinatrice aveva provveduto ad annotare quanto riportato da ogni alunno circa il proprio comportamento in un confronto avvenuto nel novembre 2022, e l'altra riguardante la visita della dirigente scolastica nella classe per approfondire la relazione della coordinatrice sul confronto succitato. Si tratta di due comunicazioni aventi ad oggetto momenti di fondamentale importanza nell'iter procedimentale: l'accertamento, mediante confessione, dell'infrazione disciplinare commessa dalla minore sanzionata e da altri studenti, nella prima comunicazione; la contestazione disciplinare per tale infrazione ad opera della dirigente scolastica, nella seconda. La combinazione di entrambe le comunicazioni consente di ritenere soddisfatto l'adempimento previsto dal Regolamento d'Istituto, poiché il riferimento al fatto che la docente coordinatrice "si confronta con gli alunni in merito agli spiacevoli eventi (sigaretta elettronica) che da qualche tempo hanno alterato l'equilibrio della classe", costituisce "annotazione del comportamento scorretto" nel Registro elettronico, idonea ad attivare l'attenzione delle famiglie rispetto all'accaduto.

[Sigarette elettroniche a scuola, possono essere "svapate"? Studentessa sospesa ricorre in tribunale. Ecco cosa hanno detto i giudici - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1238/23 Maturità 2023: 11 studenti dovevano ripetere esame, genitori fanno ricorso al Tar e viene accolto. Tutto fermo in attesa della Camera di Consiglio

di redazione

Gli studenti della classe ad indirizzo linguistico del liceo scientifico “Galileo Galilei” di Spadafora non dovranno temere la ripetizione della prova orale prevista per il 20 settembre. Lo segnala La Gazzetta del Sud.

La decisione arriva direttamente dal **Tar di Catania**, che ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati. Una mossa che ha rappresentato una vittoria per gli 11 ragazzi coinvolti, opponendosi alle decisioni iniziali.

La rapidità con cui il Tar ha preso una decisione è da sottolineare. Si è espressa proprio oggi, **vista l’urgenza e la gravità della situazione, che avrebbe precluso qualsiasi dilazione fino alla Camera di Consiglio**. Una necessità dettata dal fatto che la data delle prove orali era antecedente a quella della sessione di consiglio fissata per il 18 ottobre.

Questa vicenda ha avuto origine quando una famiglia, rappresentando una studentessa della stessa classe, ha avanzato un ricorso. La causa? Un’ispezione ordinata dall’ufficio scolastico regionale aveva evidenziato alcune irregolarità nel processo d’esame. Questo avrebbe potenzialmente costretto gli studenti a rifare l’intera prova orale, un pensiero che ha generato forte ansia tra i giovani e le loro famiglie.

Almeno per il momento, dunque, si placano gli animi in attesa della decisione definitiva del Tribunale amministrativo.

[Maturità 2023, 11 studenti dovevano ripetere esame, genitori fanno ricorso al Tar e viene accolto: tutto fermo in attesa della Camera di Consiglio - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1239/23 Aggredisce compagno di scuola, espulso ed escluso dagli scrutini. Genitori fanno ricorso, ecco cosa hanno detto i giudici

di *Laura Biarella*

È legittimo il provvedimento che sanziona un alunno con l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico e con esclusione dallo scrutinio finale, se ha commesso fatti configurabili come reato e lesivi della dignità della persona umana (violenza privata o sessuale). La verifica degli elementi concreti della responsabilità era stata effettuata tramite le ammissioni dei due studenti autori dell’atto di aggressione e dalla testimonianza della vittima. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione I, nella Sentenza n. 90/23.

L’impugnazione dell’espulsione

I genitori di un alunno hanno impugnato al Tar i provvedimenti disciplinari emessi nei confronti del figlio: l’espulsione dall’Istituto di istruzione superiore e l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico con esclusione dello scrutinio finale, irrogati in conseguenza dei gravi atti commessi, insieme a un altro alunno, nei confronti di un compagno. I genitori hanno riferito, nel ricorso, che nella vicenda che ha originato i provvedimenti impugnati il figlio avrebbe agito sotto l’influenza negativa di un compagno scuola fortemente problematico e con trascorsi disciplinari, nei cui confronti era diffuso un senso di sudditanza psicologica, e che la condotta del proprio figlio sarebbe stata di minore gravità rispetto a quella del compagno di scuola.

L’ammissione cautelare

Il TAR, in prima battuta, ha accolto l’istanza cautelare per la sanzione dell’esclusione dello studente dallo scrutinio finale, respingendola in relazione ai restanti profili, tuttavia il Consiglio di Stato in seguito ha accolto l’appello cautelare interposto dall’Istituto, avendo ritenuto il provvedimento sanzionatorio giustificato dalla gravità dei fatti e di dover dare prevalenza l’esigenza di tenere incondizionatamente fermo l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

La bocciatura

Nelle more dell'appello cautelare, il Consiglio di classe aveva sottoposto lo studente allo scrutinio di fine anno, all'esito del quale l'allievo aveva riportato giudizi insufficienti nella valutazione del comportamento e del rispetto del regolamento della scuola e della convivenza civile e, inoltre, gravi insufficienze (voto 4) in tre materie, insufficienze (voto 5) in due materie e "non classificato" in tre materie, oltre che in scienze motorie e sportive e in religione cattolica/attività alternativa. Pertanto, il Consiglio di classe aveva deliberato all'unanimità la non ammissione dell'allievo alla classe successiva. In seguito, con motivi aggiunti, i genitori hanno impugnato anche tale provvedimento, ritenendolo illegittimo perché al figlio non era stata concessa la possibilità di seguire le lezioni, in presenza o da remoto, per la valutazione della sua preparazione e, quanto al voto riservato al comportamento, senza che fosse data al discente la possibilità di porre in essere condotte riparatorie.

Le preoccupazioni dei genitori della vittima e degli altri studenti

Il ricorso è stato rigettato dal TAR. Nel verbale del Consiglio di classe si era dato conto della preoccupazione espressa dai genitori della vittima e dalle famiglie degli altri studenti rispetto all'eventualità del ritorno a scuola degli autori dell'aggressione. E proprio detta preoccupazione era stata considerata dal Consiglio d'istituto nella valutazione dell'insussistenza delle condizioni per garantire la riammissione in sicurezza dei due alunni nella comunità scolastica, tenuto conto della gravità del fatto e della presenza della vittima nella stessa scuola.

La confessione dell'aggressore

Il ragazzo aveva già ammesso dinnanzi alla dirigente scolastica e alla presenza del padre, di aver commesso il grave fatto oggetto di contestazione. Poi, la stessa ammissione, con qualche variazione, era stata fatta alla presenza della madre, dinnanzi al Consiglio di classe e al Consiglio d'istituto. In tali occasioni, i fatti erano stati descritti con particolari tali da rendere non irragionevole la grave decisione assunta dagli organi scolastici. L'attenzione del TAR è stata posta sui passaggi relativi alle suppliche urlate dalla vittima ai propri compagni perché ponessero fine all'aggressione e alla considerazione della prestanza fisica del ragazzo, che gli avrebbe consentito di fermare la violenza dell'altro o, quanto meno, di rifiutarsi di proseguirne l'azione. La valutazione dell'inopportunità di riammettere i due incolpati nella comunità scolastica è stata quindi motivata dai timori legati alla loro possibile presenza a scuola, così come manifestati alla dirigente scolastica dalle famiglie della vittima e degli altri studenti.

Non è stato violato il principio secondo cui i provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa

La valutazione, che il sistema sanzionatorio ammette in relazione ai fatti più gravi che giustificano l'irrogazione, per le diverse durate previste, dell'allontanamento dalla comunità scolastica, per il TAR rende ragione della mancata applicazione della conversione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica: i giudici non hanno ravvisato la denunciata violazione del principio generale secondo cui i provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Anche le sanzioni disciplinari più gravi, ovvero quelle che precludono lo scrutinio finale o impediscono di sostenere l'esame di Stato e che, pertanto, comportano la ripetizione dell'anno, concorrono dunque a pieno titolo alla realizzazione delle finalità educative volute dal legislatore, al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, n. 7350/2015).

L'aggressione è fatto grave che giustifica l'espulsione

È stato quindi ritenuto che gli organi scolastici, ravvisata nella vicenda la commissione di fatti astrattamente configurabili come reato e lesivi della dignità della persona umana (violenza privata o sessuale), hanno ritenuto detti fatti come rientranti tra i casi più gravi, con conseguente legittimità della sanzione dell'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio

finale. La verifica degli elementi concreti della responsabilità dei due incolpati è stata effettuata direttamente dalle ammissioni dei due studenti autori dell'atto di aggressione e dalla testimonianza della vittima. Inoltre, era stata valutata la possibilità del reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, che gli organi scolastici avevano escluso in considerazione della gravità del fatto e della presenza della vittima nella stessa scuola.

[Aggredisce compagno di scuola, espulso ed escluso dagli scrutini. Genitori fanno ricorso, ecco cosa hanno detto i giudici - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1240/23 La maestra picchia i bimbi, mamma 007 la incastra

16 Settembre 2023

Cuce un mini registratore sotto la maglietta del figlio e porta le prove ai carabinieri. L'insegnante è stata sospesa

Maria Sorbi

Un conto è presentarsi dai carabinieri con un sospetto. Un altro è farlo con prove, file audio, testimonianze catalogate in ordine alfabetico, fotografie. Praticamente un'indagine fatta e finita, degna della miglior serie Netflix. Protagonista: una mamma investigatrice. Scena del crimine: un asilo nido di Parete in provincia di Caserta. Presunto colpevole: la maestra.

La scorsa primavera la mamma di un bimbo di tre anni ha cominciato a capire che qualcosa non funzionava. Quei «non ci voglio andare» del bimbo, ripetuti ogni mattina e ogni sera quando si parlava della scuola, non avevano il tono del capriccio. C'era dell'altro. «La maestra ci picchia» aveva raccontato il piccolo dopo qualche domanda. Allora è cominciata l'indagine, silenziosa e meticolosa, che ha portato a svelare maltrattamenti e insulti all'ordine del giorno.

Zac, maestra incastrata (e sospesa dall'autorità giudiziaria): i carabinieri della stazione locale hanno notificato all'insegnante dell'istituto paritario l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord che dispone la sospensione dall'attività per dodici mesi.

La vicenda è arrivata a questo step giudiziario in pochi mesi. Risale al giugno scorso infatti la denuncia di maltrattamenti presentata dalla madre del piccolo ai carabinieri. Dopo la confessione del figlio, la donna ha aguzzato l'ingegno e ha cercato i riscontri dalle madri dei compagni di classe del bimbo, che hanno confermato che anche i loro figli venivano - secondo quanto hanno sostenuto - picchiati dall'insegnante, che li apostrofava con termini come «cattivi», o anche «scemo» o «cretino». È passato qualche giorno e la donna ha notato dei rossori sul corpo del figlio, e ha deciso così di passare ad un livello superiore di approfondimento, cucendo all'interno del vestitino usato per andare a scuola un registratore e trovare conferme definitive ai presunti maltrattamenti. I file audio avrebbero in effetti dato conferma ai sospetti; sono stati consegnati in sede di denuncia ai carabinieri, che si sono così trovati per le mani elementi di prova piuttosto solidi. I carabinieri hanno analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza, la cui visione ha confermato i maltrattamenti: sono emersi diversi episodi in cui l'insegnante avrebbe offeso e colpito i piccoli alunni con schiaffi al volto, calci, forti strattoni.

[La maestra picchia i bimbi, mamma 007 la incastra - ilGiornale.it](#)

1241/23 Consiglio dei Ministri: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile; Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese

Il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 49 del 7 settembre 2023. Daspo Urbano esteso anche a scuole e università per reati legati allo spaccio, foglio di via obbligatorio, divieto di utilizzo di dispositivi di telecomunicazione e servizi informatici, contrasto dei reati in materia di armi,

ammonimento per i giovani tra i 12 e i 14 anni, misure modificative del processo penale a carico di minori con più di 14 anni, custodia cautelare in caso di fuga o pericolo di fuga anche per il minore imputato con possibilità di lavori socialmente utili, un massimo di due anni di reclusione per dispersione assoluta, obbligo per fornitori di servizi e produttori di dispositivi elettronici di rendere disponibili applicazioni di controllo parentale. A decorrere dal 1° gennaio 2024, è istituita altresì una nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, “ZES unica”, all'interno della quale le aziende potranno beneficiare di condizioni economiche speciali fino al 2026. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Provvedimenti

<https://www.foe.it/news/consiglio-dei-ministri-misure-urgenti-di-contrasto-al-disagio-giovanile-alla-poverta-educativa-e-alla-criminalita-minorile-disposizioni-urgenti-in-materia-di-politiche-di-coesione-e-per-il-rilancio>

1242/23 “Lavorare in sicurezza”, una Unità di Apprendimento per insegnare l’importanza della sicurezza e salute a lavoro e a scuola. Per la secondaria di II grado

di *Antonio Fundarò*

La sicurezza è inerente e coinvolge il personale della scuola, nelle sue diverse articolazioni, e gli utenti che, a qualunque titolo, hanno accesso ai locali scolastici, sia per la prevenzione dei rischi sia per l’attivazione di quei necessari comportamenti coerenti rispetto alla cultura della sicurezza. In ragione di queste premesse tale ragionamento interessa tutte le componenti scolastiche che sono chiamate a diventare, ciascuna nell’ambito del proprio ruolo e delle funzioni che sono loro assegnate, soggetti attivi e coscienti nel miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza degli ambienti scolastici. Un viaggio nell’etica della sicurezza.

Il sistema di sicurezza è la migliore garanzia

Le disposizioni e le istruzioni che ciascun dirigente, in questi primissimi giorni sta diramando, sono finalizzate all’organizzazione di un “sistema di sicurezza” previsto dalla normativa e che fa riferimento al “Piano di valutazione dei rischi” predisposto tenendo conto delle norme vigenti, delle attività che si svolgono nel contesto scolastico e delle specifiche modalità organizzative e operative. Come sottolinea con grande competenza il dirigente scolastico prof. Angelo Nasca alla guida dell’Istituto Tecnico “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico (PA) “Ogni lavoratore che opera all’interno dell’Istituzione Scolastica, nell’ambito delle mansioni previste dal proprio ruolo di appartenenza e ai settori di intervento, si atterrà, nello svolgimento della propria attività, alle istruzioni di seguito specificate in materia di sicurezza, al fine di prevenire i pericoli e ridurre i rischi”.

Cosa deve conoscere un lavoratore?

Ogni lavoratore deve conoscere:

- il Piano di emergenza ed evacuazione
- i pericoli legati all’uso di sostanze, impianti, macchine, utensili
- i rischi per la sicurezza e la salute presenti negli ambienti di lavoro
- i rischi connessi alla propria mansione
- i comportamenti da attuare in caso di pericolo, incendio o incidente
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- come deve lavorare per ridurre al minimo i rischi
- quali sono i mezzi di protezione disponibili e come usarli correttamente
- chi sono e come avvisare gli addetti al primo soccorso ed attivare i primi interventi necessari
- come chiamare l’ambulanza per il trasporto al pronto soccorso (anche se i genitori sono irreperibili).

“È importante – sottolinea il dirigente scolastico prof. Angelo Nasca, nella sua brillante circolare pubblicata solo qualche giorno fa con la tempestività che richiede la delicatezza dell’argomento – che anche il lavoratore chieda per avere tutte le informazioni necessarie a svolgere le proprie mansioni in condizioni di sicurezza.

Istruzioni da attuare affinché i luoghi di lavoro risultino il più possibile adeguati alla tutela della sicurezza e della salute

Le istruzioni da diramare, e che il DS Angelo Nasca ha diramato con la sua circolare diretta a tutte le componenti dell’ITC Carlo Alberto dalla Chiesa di Partinico (PA), riguardano i comportamenti da attuare affinché i luoghi di lavoro, sia interni che esterni all’edificio scolastico, tenuto conto delle oggettive carenze rispetto alle condizioni previste dalla normativa, risultino il più possibile adeguati alla tutela della sicurezza e della salute di tutti (prevenzione dei rischi strutturali).

A tale scopo il personale, in attuazione del ruolo e delle mansioni previste dal profilo di appartenenza deve:

- Vigilare sui comportamenti degli alunni, delle persone presenti e di chiunque entri all’interno della scuola, negli spazi interni ed esterni ed evitare che vengano adottati comportamenti e svolte attività pericolose per la salute e la sicurezza
- Controllare cortili, locali (strutture e impianti), arredi, strumenti, per rilevare eventuali situazioni e/o condizioni di pericolo (immediato o non) rispetto alle quali procedere alla segnalazione alla D.S. e all’adozione immediata di misure di prevenzione del rischio per gli utenti
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni del regolamento sulla vigilanza degli alunni all’ingresso, durante le attività e gli spostamenti e all’uscita dalla scuola.
- Vigilare e controllare quotidianamente la praticabilità delle vie d’uscita. Non ingombrare corridoi, atri, uscite di sicurezza, luoghi di passaggio. Le uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave dall’interno
- Verificare l’eventuale presenza di spigoli “vivi”, chiodi, vetri o altri oggetti contundenti e rilevare eventuali situazioni e/o condizioni di pericolo (immediato o non) rispetto alle quali procedere alla segnalazione alla D.S. e all’adozione immediata di misure di prevenzione del rischio per gli utenti.
- Aprire finestre, porte, mobili, ecc. in modo da non creare potenziali pericoli per l’incolumità delle persone presenti.
- Non disporre nessuna tipologia di oggetto sopra gli armadi.
- Verificare che la sistemazione degli arredi nei locali sia corretta e permetta un agevole spostamento delle persone che vi lavorano.
- Lavare, disinfettare come da piano delle pulizie o effettuare altre operazioni che possono provocare rischi o disturbo durante lo svolgimento delle attività delimitando le zone interessate.
- Non consentire l’accesso non autorizzato ai locali scolastici ad estranei, mantenendo una vigilanza costante e attenta all’ingresso.
- Segnalare con tempestività alla D.S e/o agli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali problemi e situazioni non conformi alle normali condizioni di sicurezza.

Impianti (idrici, elettrici, sanitari)

È opportuno ricordare che l’uso dell’energia elettrica presenta una pericolosità che può manifestarsi nei confronti di cose (sviluppo incendi) e di persone (infortuni gravi o mortali). A tale scopo ricorda il DS prof. Angelo Nasca nella sua circolare, il personale deve:

- Non utilizzare apparecchi a resistenza elettrica non a norma spine multiple non conformi alla normativa CE, fili di prolunga non a norma.
- Non manomettere apparecchi elettrici e intervenire sulle parti interne con la corrente inserita, intervenire su prese a muro difettate e lampade non funzionanti.

- Vietare agli alunni l'utilizzo di strumenti elettrici con corrente inserita.
- Controllare che le prese siano fissate saldamente al muro e non permettano il contatto con parti in tensione durante l'inserimento della spina.
- Controllare che le spine siano correttamente inserite e che il collegamento con il cavo sia integro e sicuro.
- Utilizzare gli appositi adattatori e utensili elettrici dotati di prese tipo CE.
- Controllare che gli interruttori elettrici non permettano il contatto con parti in tensione, siano costruiti e installati in modo da assicurare la stabilità della posizione di chiusura e apertura
- Evitare operazioni all'interno dei quadri elettrici in quanto vi si trovano sempre parti in tensione e sono operazioni riservate unicamente al personale autorizzato e competente.
- Segnalare immediatamente alla Dirigente scolastica o all'addetto al S.P.P. la presenza di quadri elettrici lasciati aperti o anomalie dell'impianto elettrico.
- Evitare collegamenti con più prese multiple e usare le apposite multi prese dotate del marchio di omologazione (IMQ).
- Le prolunghie, per essere utilizzate, devono essere mantenute in buono stato di conservazione e, se appena deteriorate, non devono essere riparate ma sostituite.
- Non utilizzare mai prese, spine e materiale elettrico in genere con le mani bagnate.
- È fatto divieto di introdurre ed utilizzare negli ambienti scolastici dispositivi elettrici non finalizzati alla didattica.
- È vietato introdurre apparecchi con cavi non isolati, attrezzi o componenti privi del marchio di conformità CE (in ottemperanza alle disposizioni operative dei VVF per la prevenzione del rischio incendio). L'utilizzo di attrezzature elettriche deve essere comunque sempre autorizzato dal Dirigente.
- Gli Addetti all'Antincendio e all'Evacuazione di ogni plesso scolastico sono incaricati dell'attivazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato nonché dell'informazione continua dei lavoratori rispetto alle misure antincendio adottate e ai comportamenti da assumere in relazione ai rischi eventuali.
- Segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico qualsiasi problema individuato riguardante le condizioni degli impianti e delle apparecchiature elettriche utilizzate.

Agenti fisici, chimici e biologici

Per i rischi derivanti dagli agenti fisici, chimici e biologici i lavoratori devono osservare le seguenti indicazioni e istruzioni:

- È importante che gli ambienti scolastici siano aerati, come da disposizioni: il propagarsi di malattie a trasmissione orale, stagionali è facilitato in ambienti con scarsi ricambi d'aria ambientale.
- È necessario evitare il crearsi di correnti d'aria.
- Nei luoghi di lavoro deve essere tenuta una temperatura media confortevole.
- In ogni ambiente di lavoro va assicurata un'adeguata illuminazione naturale.
- Al fine di ridurre il rischio da rumore nelle situazioni di affollamento (palestra, ricreazione, mensa) è necessario che vengano osservate le disposizioni sulla vigilanza degli alunni e che gli insegnanti e il personale non docente impartiscano regole comportamentali ed organizzative idonee.
- È vietato fumare in tutti i locali scolastici. I docenti fiduciari dei plessi sono incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare le eventuali violazioni. Negli edifici scolastici sono affissi cartelli con l'indicazione del divieto di fumare, delle norme di riferimento, delle sanzioni previste, dell'addetto a vigilare sull'osservanza del divieto.
- Prima di usare prodotti chimici è indispensabile che l'operatore legga attentamente l'etichetta presente sulle confezioni in quanto in essa sono contenute le informazioni principali per l'uso del prodotto.

- I prodotti chimici non vanno mai tenuti in luoghi accessibili a persone che non siano in grado di leggere l'etichetta ed interpretare i simboli di pericolo. A tale scopo vanno tenuti lontano dalla portata dei bambini/ragazzi in armadi o stanze chiusi a chiave.
- I pavimenti devono essere sistematicamente puliti e periodicamente disinfettati.
- L'arredamento deve essere sistematicamente pulito da polvere, acari e pollini e disinfettato.
- Deve essere dedicata particolare cura ed attenzione alla pulizia e disinfezione dei bagni e degli accessori sanitari che deve avvenire sempre con l'uso di guanti in gomma.
- In caso di ingestione di sostanze tossiche e/o velenose è assolutamente obbligatorio telefonare al 118.

Attrezzature di lavoro e arredi

Nelle scuole occorre considerare anche i rischi che possono essere provocati dagli arredi e per quanto riguarda il loro stato di mantenimento (solidità, manutenzione, pulizia), la loro fabbricazione (materiali, struttura), la loro posizione (sistemazione negli ambienti, fissaggio, montaggio), l'uso che ne viene fatto. Gli arredi e le postazioni di lavoro vanno sistemati in modo tale da garantire un esodo facile e veloce in caso di emergenza. Non si possono accatastare arredi negli ambienti scolastici.

A seguire alcune prescrizioni:

- Il personale docente e non docente deve tenere sotto controllo continuo la stabilità degli arredi
- Gli arredi vanno mantenuti puliti, disinfettati e ordinati.
- Fotocopiatori, computer e altro materiale multimediale, sussidi didattici, materiali e attrezzature varie vanno utilizzati dal personale competente in modo corretto e solo dopo aver letto le istruzioni d'uso che devono essere messe a disposizione di chi si appresta a farne uso. È assolutamente vietato permetterne l'uso da parte dei bambini/ragazzi. Bisogna evitare di manipolare le parti interne (soprattutto senza aver tolto la spina dell'alimentazione elettrica).
- L'utilizzo dei videotermini è consentito per meno di 20 ore settimanali. Il personale evita l'affaticamento visivo, le posture sbagliate, il disagio psichico causato dalla ripetitività della mansione e dalla monotonia del lavoro, rispetta le istruzioni sull'uso corretto del videoterminale, la corretta postura di lavoro.
- Il personale docente e non docente deve evitare ai bambini e ai ragazzi l'uso improprio di attrezzature e materiali, l'uso di materiale didattico pericoloso (punteruoli, forbici appuntite, taglierini) e l'uso di sostanze dannose.
- La cassetta di pronto soccorso va sistemata in luogo sicuro e tenuta chiusa a chiave.
- È necessario istruire gli alunni e controllare sull'uso corretto dei materiali e dei sussidi di uso quotidiano al fine di evitare l'eccessivo appesantimento delle cartelle o degli zaini.
- Il personale docente e non docente si prende cura delle attrezzature, dei materiali e degli arredi messi a disposizione, non vi apporta modifiche di propria iniziativa, educa gli alunni al loro rispetto e controlla sui loro comportamenti. Segnala al Dirigente scolastico eventuali problemi.

Svolgimento attività

Per la conduzione delle attività in condizioni di sicurezza e di rispetto della salute dei lavoratori è necessario fare riferimento ad alcune regole fondamentali:

- Nell'organizzare attività manuali, artistiche, esperienze scientifiche e tecniche è necessario che le medesime tengano conto della preparazione e della maturità degli alunni e avvengano in condizioni di massimo controllo degli alunni medesimi e della situazione. Il materiale e le attrezzature utilizzati devono essere scelti nel rispetto delle norme di sicurezza ed evitando usi impropri e non controllati. Non possono essere utilizzati materiali che in relazione all'età degli alunni possono risultare pericolosi.
- Le attività motorie e sportive vanno programmate e organizzate in relazione alla capacità e al grado di autonomia degli alunni, agli spazi a disposizione e alla capacità di gestione dei docenti.

- I momenti che prevedono il trasferimento di classi o gruppi (ingresso, uscita), le attività di ricreazione e ludiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, le attività collettive vanno organizzate facendo riferimento alle circolari e ai regolamenti interni, predisponendo ogni accorgimento organizzativo per la sicurezza e intensificando al massimo la vigilanza e il controllo sugli alunni e i loro comportamenti.

La movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi riguarda le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori e, nello specifico, le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare, spostare. In conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, queste azioni comportano rischi di lesione dorso lombare e altri rischi ancora. Per evitare tali rischi è necessario adottare comportamenti e procedure corretti quali:

- movimentare i carichi con l'ausilio di mezzi meccanici (carrelli ecc.);
- adottare un sistema di sollevamento idoneo e sicuro;
- evitare sforzi fisici eccessivi per la colonna vertebrale, non effettuare sforzi con movimento di torsione del dorso o in posizione instabile, evitare movimenti bruschi del carico;
- lo spostamento di mobili e armadi deve avvenire in uno spazio sufficiente per permettere movimenti e operazioni sicuri e punti di appoggio stabili.

Le operazioni di pulizia e disinfezione devono avvenire come da piano delle pulizie, con l'uso di strumenti e attrezzature sicuri e che riducano al massimo il sollevamento di polveri. Devono essere puliti e disinfettati gli arredi e i locali (cortili compresi) usati dalla scuola.

Procedure operative

Queste le procedure operative segnalate dal prof. Angelo Nasca al timone dell'ITCG "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Partinico (PA):

- Conoscere (da parte di tutti i lavoratori della scuola) e far conoscere (a tutti gli utenti, ospiti, ...) l'edificio e le pertinenze e le loro caratteristiche rispetto alle condizioni di sicurezza (locali, quadri elettrici, interruttori, sistemi di allarme, sistemi antincendio, piani di evacuazione, ...).
- Dotare ogni plesso di tutti i numeri telefonici dei soggetti pubblici e privati rilevanti per la sicurezza e il primo soccorso.
- In caso di infortunio ad alunni e/o al personale, attivare le misure di primo soccorso.
- In caso di evacuazione dall'edificio scolastico attivare le procedure previste nel piano di emergenza.
- Nel caso di situazioni di malori diffusi riconducibili ai pasti del servizio mensa scolastica o ad altro, avvisare Il Dirigente Scolastico e in caso di impossibilità chiamare il Pronto Soccorso.
- Tutte le situazioni di emergenza vanno segnalate immediatamente al Dirigente Scolastico. È fondamentale evitare di suscitare il panico individuale e collettivo.
- In situazioni di pericolo grave ed immediato ogni lavoratore è tenuto ad assumere le decisioni necessarie per salvaguardare la sicurezza collettiva e individuale sulla base delle istruzioni, della propria formazione e competenza, del proprio ruolo e in relazione alla situazione medesima.

L'UdA "Lavorare in sicurezza" per gli alunni del "superiore"

In allegato un'Uda dell'Istituto Istruzione Superiore "V. Lancia" di Borgosesia (VC) guidato con competenza dal Dirigente Scolastico Prof. Carmelo Profetto. Si tratta di UDA per Competenze destinata agli studenti della Secondaria di II grado dal titolo "Lavorare in sicurezza". Questa UDA ha lo scopo di porre l'attenzione degli studenti sugli aspetti legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro nelle scuole (laboratori) al fine di migliorare la loro consapevolezza e la loro autonomia a riguardo sin dall'inizio del percorso scolastico e trasferirle anche al percorso di alternanza scuola lavoro.

- [UDA competenza sicurezza](#)

["Lavorare in sicurezza", una Unità di Apprendimento per insegnare l'importanza della sicurezza e salute a lavoro e a scuola. Per la secondaria di II grado - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1243/23 PEI senza indicazione delle ore di sostegno?

Simone Lo Presti, OrizzonteScuola.it, 09.09.23

TAR Lombardia: “Bisogna integrarlo e assegnare insegnante per numero ore quantificate”.

<https://www.foe.it/rassegna-stampa/pei-senza-indicazione-delle-ore-di-sostegno>

1244/23 Attività alternative alla religione cattolica: come nominare i docenti e pagare le ore. Indicazioni

di redazione

Indicazioni operative sulla nomina dei docenti e il pagamento delle relative ore, nell'anno scolastico 2023/24, per lo svolgimento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica arrivano dall'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.

L'USR ricorda che l'insegnamento può essere attribuito a:

- a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l'intero orario, l'insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
- b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
- c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
- d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze – già Direzioni Provinciali del Tesoro – secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

Nelle ipotesi a) b) e c), i Dirigenti Scolastici scelgono i docenti tra quelli che non sono già in servizio nella classe.

Riguardo ai docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, viene esclusa la possibilità di superare, con il conferimento delle ore eccedenti, un orario di cattedra di complessive 24 ore settimanali.

Nei provvedimenti di individuazione delle ore eccedenti i Dirigenti Scolastici dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo, tenuti al completamento orario e, in caso di supplenza, di non avere potuto provvedere all'attribuzione di ore eccedenti.

Le ore non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e non incidono nella definizione dell'organico di istituto.

Per i docenti titolari di cattedra orario esterna non è possibile completare nella prima scuola con ore di attività alternative.

La nota ricorda le indicazioni fornite nella nota n. 87 del 7 giugno 2012 del Ministero dell'economia e finanze:

- Possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità;
- I contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico (conformemente anche al limite generale stabilito dalla nota del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 32509 del 06/04/2016);
- Nel caso di superamento dell'orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.

Inoltre, come previsto nella nota 7181 del 07/05/2014 del Ministero dell'economia e finanze, avente ad oggetto la liquidazione delle ore alternative alla religione cattolica, il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo, anche con contratto annuale, e docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli Incaricati di Religione Cattolica.

In ogni caso, la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e non dovranno avere effetto oltre il termine delle attività didattiche.

- [Nota USR Piemonte](#)

[Attività alternative alla religione cattolica: come nominare i docenti e pagare le ore. Indicazioni - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1245/23 Scuola, quali spese si possono detrarre

14 Settembre 2023

Le spese sostenute per l'istruzione possono essere detratte nella misura del 19% su un massimale di 800 euro

Stefano Damiano

Quali si possono portare in detrazione"

Con l'arrivo del 15 settembre l'anno scolastico è ufficialmente iniziato in tutte le regioni, e mentre i bambini e ragazzi riprendono con le lezioni, per i genitori, invece, è tempo di pensare alle tante **spese** che dovranno sostenere.

Per le famiglie con figli, i costi annuali relativi all'istruzione pesano davvero tanto sul bilancio; secondo l'indagine Adoc-Eures riportata dal sito *Orizzontescuola.it* in media le famiglie italiane spendono 2300 euro per l'intero ciclo scolastico di cui circa 601 euro per i libri di testo nei 3 anni delle scuole medie e circa 1700 euro nei 5 anni delle scuole secondarie superiori.

Inoltre i libri di testo non sono le uniche spese da sostenere quindi occorre fare bene i conti ricordandosi che (come abbiamo anticipato in un precedente articolo de *IlGiornale.It*) alcuni dei costi sostenuti possono essere portati in dichiarazione dei redditi come detrazioni fiscali.

Ma come funziona e quali sono le spese detraibili? Vediamo un po'

Come funzionano le detrazioni e quali "limiti" di importi

Prendendo ad esempio **la dichiarazione dei redditi 2023**, valevole dunque per il periodo di imposta 2022, il massimale per le detrazioni delle spese scolastiche è di **800 euro** per ciascun studente del nucleo familiare.

Dunque, su questi **800 euro** annui per alunno si applica la detrazione nella misura del **19%**, con un risparmio massimo di 152 euro.

Per ottenere le detrazioni occorre compilare, nel modello di dichiarazione, la "Sezione I, rigo da E8 ad E10" utilizzando il **codice 12 - Spese per istruzione diverse da quelle universitarie**; per chi compila il **modello Redditi**, invece, il codice è lo stesso (il 12) ma si deve compilare la Sezione I del quadro RP, indicando le spese sostenute nei righe da RP8 a RP13.

Le spese che si possono portare in detrazione

Possono essere detratti i costi sostenuti per la frequenza dei seguenti per la:

- scuola materna;
- scuola elementare;
- scuola secondaria di primo grado (ex scuola media);
- scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore).

Nello specifico, le spese riconosciute riguardano:

- la tassa di iscrizione e frequenza;
- il dopo scuola
- le spese per la mensa scolastica;
- i contributi volontari e erogazioni liberali;
- le gite scolastiche;
- i contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Si nota subito, dunque, che in detrazioni non si possono portare le spese per l'acquisto di materiale di cancelleria e, soprattutto, dei libri che incidono davvero tanto sul budget.

Gli alunni dei **Conservatori di Musica** e **Istituzioni AFAM** hanno diritto al **Bonus musica**, cioè una detrazione fiscale per l'iscrizione a tali scuole.

Sono detraibili anche i costi sostenuti per la frequenza alle cosiddette “**sezioni primavera**” e al “**Tagesmutter**” (c.d. mamma di giorno), cioè quei soggetti che offrono presso il loro domicilio servizi di cura ed educazione all'infanzia.

Infine, è possibile detrarre anche il costo per il servizio di trasporto scolastico.

[Spese scolastiche: quali si possono portare in detrazione - ilGiornale.it](#)

1246/23 Scuola, dal Ministero via libera alle paritarie per spazi aggiuntivi

di *Archivio Stamptoscana*

Firenze – Il ricorso alle scuole paritarie da parte degli Enti locali competenti per trovare spazi aggiuntivi è del tutto possibile e non è mai stato previsto il contrario. Né potrebbe esserlo. La precisazione giunge dal Ministero dell'Istruzione, e si rende necessaria, si legge nella nota, a seguito di prese di posizione e notizie in cui si fanno tali affermazioni e si asserisce anche che il Governo non voglia utilizzare le paritarie per pregiudizio ideologico. Le scuole paritarie fanno parte del Sistema nazionale di Istruzione e non c'è pregiudizio alcuno nei loro confronti. Il Ministero è tenuto a vigilare sul possesso e sul mantenimento dei requisiti per la parità dei predetti istituti, come previsto dalla normativa vigente. Nell'ambito della possibilità prevista dal cosiddetto decreto “Agosto” di affittare spazi e nell'ambito dei patti territoriali previsti dal Piano per la ripartenza è assolutamente possibile, per gli Enti locali, fare ricorso alle scuole paritarie per recuperare aule aggiuntive. Ci sono peraltro accordi siglati a livello locale che vanno già in questa direzione”.

[Scuola, dal ministero via libera alle paritarie per spazi aggiuntivi - thedotcultura](#)

1247/23 Materne paritarie: nel Veneziano un servizio per 11mila bambini

9 SETTEMBRE 2023

La scuola dell'infanzia si è rimessa in moto. Da lunedì gli istituti paritari del Veneziano stanno accogliendo prima i “piccoli”, ovvero i nuovi iscritti che richiedono un tempo graduale di inserimento, e poi medi e grandi, per un totale di circa 10.000 bambini della fascia 3-5 anni che frequentano le scuole materne paritarie associate alla Fism. A questi vanno ad aggiungersi i piccoli della fascia 0-3 dei nidi integrati (circa 900), una soluzione che ormai riguarda circa il 50% degli

istituti paritari veneti. «Ma ci sono anche le sezioni primavera, per la fascia che va dai 24 ai 36 mesi, che vanno ulteriormente ad ampliare l'offerta nella nostra regione», spiega Stefano Cecchin, presidente della Fism veneziana. Qui, in provincia, sono 130 le scuole dell'infanzia e 42 i nidi integrati, con 670 docenti per l'infanzia, 120 educatrici del nido e oltre 700 volontari. «Sono circa 11mila le famiglie coinvolte quotidianamente e se pensiamo che ci sono genitori, ma anche nonni che portano i bambini a scuola, parliamo di una popolazione di 50-60mila persone coinvolte».

Le criticità non mancano, anche se, rileva Cecchin, «fortunatamente abbiamo registrato quest'anno una sola chiusura, quella delle suore canossiane di via Piave a Mestre. In totale in Veneto le chiusure sono state 15». Il calo demografico è la causa più evidente: «Siamo intorno al 4-7% di iscritti in meno in tutto il territorio, con punte più alte nelle zone periferiche. Per la provincia di Venezia le zone maggiormente in difficoltà sono quelle che si trovano alle estremità del territorio».

Ma accanto al calo degli iscritti, il grande problema è quello economico. «Abbiamo chiuso il 2022 in passivo e anche il 2023 avrà il segno meno sia pure un po' più lieve. Due anni li possiamo assorbire, ma un terzo no», avverte Cecchin che si appella per questo al Governo e alle amministrazioni locali: «Auspichiamo che già nella Legge di Stabilità vi sia un contributo importante per le scuole paritarie, che come sappiamo fanno risparmiare cifre notevoli allo Stato. Oltre al fatto – ricorda – che nel 50% dei Comuni della nostra regione è presente solo la scuola materna paritaria, mentre quella statale non c'è. E proprio per il fatto che eroghiamo un servizio fondamentale nel territorio, speriamo che anche i Comuni possano stanziare dei contributi. Alcuni già lo fanno, altri molto meno. Servirebbe da parte loro almeno uno stanziamento in via straordinaria per far fronte a questo periodo di difficoltà». Le difficoltà economiche sono legate all'aumento dei prezzi dell'energia e in generale delle forniture: «Sono raddoppiati i costi del gas e dell'elettricità. Ma poi – aggiunge Cecchin – c'è anche l'inflazione che corre al 10%, e anche più, sugli approvvigionamenti delle nostre cucine, sul materiale didattico e di cancelleria». Di recente poi è stato rinnovato il Contratto collettivo nazionale, che comporta un aggravio di costi per gli enti gestori. «Il nostro personale viene costantemente formato, sia per quanto riguarda le educatrici sia per le ausiliarie. È una formazione costante che garantisce alle famiglie un personale altamente qualificato».

E negli anni l'offerta formativa si è sempre più arricchita: «Ormai – nota Cecchin – l'inglese è entrato a far parte dell'offerta in modo strutturale. Proponiamo numerosi laboratori e dappertutto abbiamo ampliato gli orari di apertura e chiusura (andando dalle 7,30 fino alle 17 ma anche alle 18,30). Un tema che ci sta molto a cuore è l'educazione alla cittadinanza. Siamo scuole di ispirazione cattolica e per noi – conclude – essere cristiani significa avere una marcia in più: significa servizio, accoglienza, relazione. Insomma, essere cittadini».

Serena Spinazzi Lucchesi

[Materne paritarie: nel Veneziano un servizio per 11mila bambini - Gente Veneta](#)

1248/23 Il nuovo anno scolastico all'avvio

Il Ministro prof. Giuseppe Valditara, presenzierà la Cerimonia ufficiale di apertura dell'Anno Scolastico 2023/2024, presso l'Istituto "Saffi/Alberti" di Forlì (FC), sito in Via Filippo Turati, 5 il prossimo 18 settembre 2023, dalle ore 16.30 alle ore 18.40, alla presenza del Presidente della Repubblica.

Le scuole paritarie sono pronte ad affrontare il nuovo anno scolastico che ci attende con tutte le questioni con cui dovremo fare i conti e che seguitano ad essere irrisolte.

La situazione economica non è delle migliori e anche la necessità di rivedere al ribasso le previsioni per il PIL non è certo una buona notizia, ma non scoraggiamoci.

ANINSEI si impegnerà affinché le nuove iniziative annunciate dal ministro in tema di parità scolastica siano realizzate.

Il CCNL ANINSEI prevede per settembre un nuovo incremento retributivo per il personale della scuola non statale.

Da alcuni mesi il dibattito politico si è soffermato sul cosiddetto “salario minimo”.

L’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati ha tenuto audizioni informali delle parti sociali svolte tra aprile e giugno 2023, in merito alle proposte di legge in materia di giusta retribuzione e salario minimo (C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1275 Conte.

ADAPT, l’associazione senza fini di lucro, fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere, in una ottica internazionale e comparata, studi e ricerche, nel suo recente Bollettino speciale n. 5/2023 ha affrontato l’argomento con una attenta analisi della documentazione prodotta dal parlamento e dalle forze sociali, alla quale vi rimandiamo per ogni approfondimento.

<https://www.bollettinoadapt.it/salario-minimo-una-raccolta-ragionata-di-documenti-per-il-dibattito-pubblico/?pdf=212534>

1249/23 ANINSEI condivide la posizione di Confindustria che ha espresso i seguenti giudizi:

CONFINDUSTRIA “L’introduzione di un salario minimo legale non intaccerebbe il problema principale, relativo agli strumenti volti a garantire l’effettivo rispetto del livello minimo retributivo. Una questione che prescinde dalla fonte (legge o contratto collettivo) che determina la misura della retribuzione minima.

Se si affrontasse correttamente la questione di selezione della qualità della contrattazione collettiva, ciò aiuterebbe senz’altro a risolvere il tema del salario minimo adeguato.

Si registrano con favore tutte le proposte di legge in esame che finiscono per optare, in qualche modo, per un “demando” alla contrattazione collettiva.

Fissare per legge un valore economico finisce per alterare il libero ed autonomo confronto negoziale tra le parti contraenti.

Il vero problema che attiene alla contrattazione collettiva è individuare criteri obiettivi per selezionare l’attività svolta da rappresentanti qualificati degli interessi collettivi, rispetto all’ormai incontenibile numero di contratti sottoscritti da soggetti poco attendibili e scarsamente rappresentativi.”

Auguro a tutti vuoi un sereno avvio del nuovo anno.

Il Presidente
Luigi Sepiacchi

[Il nuovo anno scolastico all’avvio – Aninsei](#)

1250/23 La scuola paritaria ci salva dal monopolio educativo tipico dei regimi totalitari

10 Settembre 2023

La Costituzione della Repubblica garantisce la libertà educativa dei genitori e senza le paritarie il sistema scolastico collasserebbe

Suor Anna Monia Alfieri

In merito alle dichiarazioni della sindacalista (Flc Cgil) **Fracassi** che risponde ad una mia intervista sulle scuole paritarie. Chiaro che ognuno ha la propria visione della realtà ed è altrettanto chiaro che ognuno ha il diritto e il dovere di condividere questa sua visione della realtà. Il **pensiero** e la sua manifestazione sono i diritti per la garanzia dei quali combatterei ogni battaglia. Diciamola con **Cartesio**: “*Cogito ergo sum*”. Diciamola anche con una frase erroneamente attribuita a **Voltaire**: “*Non sono d’accordo con quello che dici ma darei la vita perché tu lo possa dire*”. Chiarito questo,

ritengo però che il pensiero espresso debba essere frutto di conoscenza e non di preconcetti, debba essere idea e non ideologia: l'una libera, l'altra reprime.

Mi permetto così di dissentire da quanto la dott.ssa Fracassi ha affermato in risposta alle mie affermazioni sulla scuola italiana. Innanzitutto ringrazio la dott.ssa Fracassi per aver manifestato interesse alle mie idee: non siamo d'accordo ma, ribattendo alle mie affermazioni, ha mostrato interesse al mio pensiero. Cosa dire in risposta a questo interesse? Niente di più e niente di meno di quanto vado affermando – non solo io ma molti altri con me - ormai da più di vent'anni:

1) **Pubblico** è tutto ciò che risponde ai bisogni dei cittadini, ce lo ha detto l'**Europa**. In più occasioni.
2) La **Costituzione** garantisce la libertà di **scelta educativa** dei genitori e di insegnamento dei docenti. Alla costituzione si ispira la **legge 62/2000**. In ritardo di cinquant'anni, certamente, ma è una legge dello Stato.

3) Il *senza oneri per lo Stato* si riferisce all'apertura delle scuole da parte di privati e non nega la libertà educativa dei genitori. Gli allievi delle scuole paritarie ricevono **600 euro** di contributi all'anno mentre ogni allievo della scuola statale costa (tasse dei cittadini) dagli 8.000 ai 10.000 euro. Dunque le scuole paritarie non sono un onere per lo Stato bensì il primo finanziatore dello stesso per **6 miliardi** di euro annui.

4) Dati alla mano che ho più volte condiviso, la chiusura delle scuole pubbliche paritarie comporterebbe il **tracollo** della scuola statale (il **Covid** ce lo ha insegnato) perché gli studenti delle paritarie si riverserebbero nelle statali. Quindi affollamento, esigenza di nuove risorse, costruzione di nuovi edifici con tutto ciò che ne consegue.

5) Garantire ai genitori la **libertà** di scelta educativa significherebbe garantire loro anche il diritto per il quale il contribuente si vede riconosciuto il retto impiego delle tasse versate. Ricordo che il riconoscimento della libertà educativa dei genitori potrebbe essere attuato non dando soldi alle paritarie (preti e suore non vogliono soldi, del resto sono ricchissimi, di loro. Non si dice così...?) ma dando denaro ai genitori per l'istruzione dei figli, pari al 70% del Costo medio studente di 7.000 euro.

6) Il ruolo dello Stato sarebbe ulteriormente rafforzato perché diverrebbe reale garante di un diritto ed effettivo controllore.

7) L'**Italia** è una **Repubblica** e sono fiera di appartenervi, onorata di essere stata insignita Cavaliere al merito per il mio impegno a favore della libertà di scelta educativa. Non mi vengano attribuite altre dichiarazioni. La preoccupazione (che dovrebbe essere di tutti) è la seguente: la chiusura delle scuole paritarie oltre a rappresentare un costo per i cittadini di ben **5.4 miliardi** di euro ci porterebbe al un monopolio educativo tipico dei regimi totalitari. E noi vogliamo che l'Italia resti una Repubblica.

"Altro dirti non vo". Citiamo **Leopardi**. E citiamo anche **Sant'Agostino**, visto che abbiamo aperto con Cartesio e Voltaire: *"Si isti et illae, cur non ego?"* Cioè, se tutti i Paesi europei riconoscono il diritto tanto sospirato in Italia con risultati di apprendimento superiori ai nostri, perché noi italiani ancora aspettiamo? Sbagliano tutti? Vero che occorre pensare di testa propria, però a volte l'esempio degli altri può servire. E fare la differenza.

[La scuola paritaria ci salva dal monopolio educativo tipico dei regimi totalitari - ilGiornale.it](http://ilGiornale.it)

1251/23 Percorsi abilitanti: 30, 36 o 60 CFU. Come funziona e cosa cambia con il Decreto PA bis

di redazione

Profonda revisione del sistema di reclutamento nella scuola secondaria, parte della Missione 4 Istruzione e Ricerca del PNRR. Questo passo, sancito dal DL 75 del 22 giugno 2023 e successivamente convertito nella Legge n. 112 del 10 agosto 2023, è fondamentale per riordinare il sistema.

Corsi abilitanti da 60 CFU: i corsi sono pensati per chi vuole insegnare in una scuola secondaria. Garantiscono una formazione approfondita, compresi almeno 10 CFU/CFA in area pedagogica e attività di tirocinio diretto e indiretto.

Percorsi formativi transitori da 30 CFU:

- **Per docenti già abilitati su altro grado/classe:** Questo percorso consente ai docenti di ampliare le loro competenze in una nuova disciplina.
- **Per docenti con esperienza o che hanno sostenuto il concorso straordinario bis:** Ideale per chi ha almeno tre anni di esperienza o ha partecipato alla prova concorsuale specifica.
- **Per neo-laureati o senza 24 CFU:** Rivolto a chi non ha raggiunto i 24 CFU entro ottobre 2022. Include competenze pedagogiche, didattiche e attività di tirocinio diretto.
- **Post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA:** Progettato per chi ha vinto un concorso ma non è ancora abilitato.

Accesso ai corsi: L'accesso è garantito a chi ha il titolo per insegnare in una classe di concorso della scuola secondaria. Chi è iscritto a corsi di laurea magistrale deve aver acquisito almeno 180 CFU. Gli aspiranti devono inoltre rispettare determinate riserve di posti, garantite per chi ha svolto servizio scolastico per almeno tre anni, chi ha sostenuto la prova concorsuale "straordinaria", o chi ha contratti di docenza in percorsi regionali di formazione.

Focus ITP: Fino al 31 dicembre 2024, i diplomi validi per Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) saranno ancora accettati per partecipare ai concorsi (i medesimi titoli, entro i medesimi termini, saranno quindi validi anche ai fini dell'accesso ai corsi abilitanti).

Organizzazione corsi: Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i corsi potranno avere una componente telematica sino al 50%, escludendo tirocinio e laboratorio.

Struttura e prova finale: I corsi prevedono 10 CFU/CFA di area pedagogica e tirocinio non inferiore a 20 CFU/CFA. La prova finale consiste in un'analisi critica basata sul tirocinio e una lezione simulata che integra tecnologie digitali. **La lezione simulata** richiede la progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un'attività didattica innovativa, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

[Legge 10 agosto 2023, n. 112](#): Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

[Percorsi abilitanti: 30, 36 o 60 CFU, come funziona: cosa cambia con il Decreto Pa bis - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1252/23 Dal MIM

Esami di Stato a.s. 2022/2023: sessione straordinaria, seconda prova scritta per i professionali di nuovo ordinamento

Martedì, 12 settembre 2023

È disponibile la chiave ministeriale per decrittare il testo della cornice nazionale generale di riferimento per i percorsi professionali di nuovo ordinamento, contenuto nel plico telematico della sessione straordinaria.

[Esami di Stato a.s. 2022/2023: sessione straordinaria, seconda prova scritta per i professionali di nuovo ordinamento - Esami di Stato a.s. 2022/2023: sessione straordinaria, seconda prova scritta per i professionali di nuovo ordinamento - Miur](#)

Diciassettesima Giornata della donazione del sangue nel Ministero dell'Istruzione e del Merito - 4 ottobre 2023

Lunedì, 11 settembre 2023

L'iniziativa promossa d'intesa con l'AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) intende contribuire a far fronte alla grave emergenza ematica della rete ospedaliera di Roma e provincia

Documenti Allegati

- [m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE\(U\).0002510.11-09-2023.pdf](#)

[Diciassettesima Giornata della donazione del sangue nel Ministero dell'Istruzione e del Merito - 4 ottobre 2023 - Diciassettesima Giornata della donazione del sangue nel Ministero dell'Istruzione e del Merito - 4 ottobre 2023 - Miur](#)

Leggi sulla razza, al MIM una targa in memoria degli espulsi dalla scuola italiana. Ministro Valditara: “Ricordiamo per combattere odio e indifferenza”

Mercoledì, 13 settembre 2023

Questa mattina il Ministro Giuseppe Valditara, in raccordo con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), ha inaugurato una targa in memoria degli espulsi dalla scuola italiana “vittime della persecuzione antiebraica e dell'applicazione delle leggi razziali adottate dal regime fascista. Affinché non si perda mai la memoria di quanto accaduto”. La targa è esposta nei pressi della Biblioteca del Ministero dell'Istruzione e del Merito dove sono conservati numerosi documenti sul tema. “Combattiamo l'antisemitismo e il razzismo non solo oggi, ma tutto l'anno”, ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “La memoria è l'irrinunciabile strumento per la promozione della libertà e della democrazia, i valori fondanti della nostra scuola. Non possiamo dimenticare che 85 anni fa le infami leggi razziali, approvate dal regime fascista, hanno violato diritti fondamentali che costituiscono oggi il pilastro della Costituzione italiana. La scuola repubblicana non esclude, e non discrimina, ma pone al centro la persona, che deve avere la piena possibilità di esprimere i suoi talenti. Ricordare è l'atto più importante che dobbiamo compiere per contrastare l'indifferenza e l'odio”, ha concluso il Ministro.

Il Ministro ha ringraziato la senatrice a vita Liliana Segre per la lettera scritta in occasione dell'evento, in cui è sottolineata l'importanza di onorare la memoria delle vittime di quella barbarie: “Da alcuni anni, finalmente, le istituzioni pubbliche italiane stanno cominciando a dare il giusto rilievo a quei fatti. Io fui vittima in prima persona di quelle norme. A otto anni mi trovai espulsa dalla scuola pubblica. Tutto era così assurdo, non capivo, anche la mia famiglia non riuscì a darmi spiegazioni. Per questo oggi è così importante ricordare, ma anche riparare a torti lontani e dare il giusto a chi ha diritto alla memoria, al rispetto, alla dignità”.

Alla cerimonia sono intervenuti l'Ambasciatore d'Israele in Italia Alon Bar, la Presidente UCEI Noemi Di Segni, la professoressa Tiziana Della Rocca dell'Associazione Docenti Italiani per la Memoria nelle Scuole, il Presidente della Comunità Ebraica di Roma (CER) Victor Fadlun e Ugo Foà, che ha portato la sua testimonianza di ex alunno espulso proprio a causa delle leggi razziali.

Hanno presenziato all'iniziativa il Coordinatore Nazionale per la Lotta contro l'antisemitismo Giuseppe Pecoraro, la dottoressa Lucilla Musatti e le professoressse Anna Piperno, Maria Serena Ciardi, Paola Boso Caretta, Fiorella Castelnuovo dell'“Associazione Docenti Italiani per la Memoria nelle Scuole”, il Segretario generale dell'Ucei Uriel Perugia, la responsabile dell'area Memoria dell'Ucei Raffaella Di Castro, l'Assessore alle Scuole della Comunità ebraica di Roma Daniela Debach, l'Assessore alla Memoria della Comunità ebraica di Roma Daniele Regard e il Capo delegazione dell'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) Luigi Maccotta.

Alla cerimonia ha partecipato una delegazione di studenti e docenti delle scuole ebraiche di Roma, la secondaria di primo grado “Angelo Sacerdoti” e la secondaria di secondo grado “Renzo Levi”.

In occasione dell'evento è stata inaugurata presso la Biblioteca del MIM un'esposizione ragionata dal titolo “La scuola negata” che intende ripercorrere la storia dei libri di testo che, con la circolare 33 del 30 settembre 1938 del Ministro dell'Educazione Nazionale, furono eliminati dalle scuole

perché gli autori erano ebrei. L'esposizione sarà aperta al personale e al pubblico. Saranno organizzati laboratori e visite per le scuole.

- [Video](#) con dichiarazione del Ministro Giuseppe Valditara

- Foto

[Leggi sulla razza, al MIM una targa in memoria degli espulsi dalla scuola italiana. Ministro Valditara: "Ricordiamo per combattere odio e indifferenza"](#) - [Leggi sulla razza, al MIM una targa in memoria degli espulsi dalla scuola italiana. Ministro Valditara: "Ricordiamo per combattere odio e indifferenza"](#) - [Miur](#)

Esami di Stato a.s. 2022/2023: sessione straordinaria, prima prova scritta

Mercoledì, 13 settembre 2023

È disponibile la chiave ministeriale per estrarre e decrittare il testo della prima prova scritta contenuta nel plico telematico della sessione straordinaria.

[Esami di Stato a.s. 2022/2023: sessione straordinaria, prima prova scritta - Esami di Stato a.s. 2022/2023: sessione straordinaria, prima prova scritta - Miur](#)

Esami di Stato a.s. 2022/2023: sessione straordinaria, seconda prova scritta

Giovedì, 14 settembre 2023

È disponibile la chiave ministeriale per estrarre e decrittare il testo della seconda prova scritta contenuta nel plico telematico della sessione straordinaria.

[Esami di Stato a.s. 2022/2023: sessione straordinaria, seconda prova scritta - Esami di Stato a.s. 2022/2023: sessione straordinaria, seconda prova scritta - Miur](#)

Formazione per il tutor scolastico e l'orientatore nel secondo biennio e ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, anno scolastico 2023/2024.

Giovedì, 14 settembre 2023

Proroga termine attività formative e verifica finale 23 settembre 2023 avvio delle attività a cura delle istituzioni scolastiche anno scolastico 2023/2024

Documenti Allegati

- Formazione tutor scolastico e orientatore.pdf

[Formazione per il tutor scolastico e l'orientatore nel secondo biennio e ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, anno scolastico 2023/2024. - Formazione per il tutor scolastico e l'orientatore nel secondo biennio e ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, anno scolastico 2023/2024. - Miur](#)

EXPO AID 2023: la persona al centro

Giovedì, 14 settembre 2023

Prima edizione di un grande evento nazionale, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, dedicato al mondo del Terzo Settore e dell'associazionismo italiano.

Si svolgerà il 22 e 23 settembre 2023 al Palacongressi di Rimini e saranno previste attività sportive e ricreative, un'area espositiva, seminari di confronto e momenti partecipativi e di formazione.

L'evento vuole essere un'occasione per parlare di piena attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e della partecipazione alla vita sociale, politica e civile di ogni persona e valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti.

La partecipazione all'iniziativa è riconosciuta come attività valida ai fini della formazione in servizio del personale docente ai sensi della normativa vigente in materia.

Documenti Allegati

- [m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE\(U\).0003940.14-09-2023.pdf](#)

[EXPO AID 2023: la persona al centro - EXPO AID 2023: la persona al centro - Miur](#)